Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

Presidente e Sindaco di Borgo a Mozzano
Patrizio Andreuccetti

Sindaci:
Paolo Michelini (Bagni di Lucca)
Marco Bonini (Barga)
Valerio Amadei (Coreglia Antelminelli)
Andrea Bonfanti (Pescaglia)

Garante dell'informazione e della partecipazione
dott. Marco Conti

Coordinatore e Responsabile dell'Ufficio di Piano
ing. Daisy Ricci
Responsabile del Procedimento
arch. Elisa Soggiu
Gruppo di Lavoro
geom. Gabriele Menchelli
dott. Massimo Vergamini

Collaborazioni esterne
dr.biol. Antonella Grazzini
ing. Angela Piano - Città Futura s.c.
Studio di Geologia Nolledi

iano Strutturale Intercomunale

data: gennaio 2019

Controdeduzioni alle osservazioni

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 1 – **Prot.** n. 8250 del 15/11/2018

Richiedente: Sig. Frati Walter

Oggetto: L'interessato in qualità di proprietario dell'area distinta al Fg. 104, mapp. 120, 219, 220 in Loc. Cevoli (Fabbriche di Casabasciana) rileva che i terreni in esame acquistati nel 2015 e aventi in parte destinazione edificabile ai fini residenziali (ER2), hanno subito penalizzazione con l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale (venendo meno la possibilità di mantenere la previsione edificatoria del Regolamento Urbanistico). Viene, pertanto, richiesta per i suddetti terreni e per i terreni distinti al Fg. 104 mapp. 218, 221, 224, 343 la destinazione agrituristica, sportiva e di campeggio, a supporto dell'attività di canottaggio e rafting svolta nelle aree limitrofe.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta adeguatamente motivata e non contiene elementi e documentazione utile per sottoporre la proposta alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 (dimensionamento, tipologia, effetti cumulativi, ecc.), né per valutare la sostenibilità e la coerenza della proposta rispetto ai contenuti del PSI. Il Piano Strutturale Intercomunale non è comunque conformativo dell'uso dei suoli e pertanto non è possibile assegnare in questa fase una destinazione specifica all'area in esame posta al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato.

Sono inoltre rilevabili diverse situazioni di criticità geologica e idrogeologica (Bordo terrazzo fluviale, conoide, area di pertinenza fluviale Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Lucca).

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 2 – **Prot.** n. 8272 del 16/11/2018

Richiedente: Sig. Rugani Alfredo

Oggetto: L'interessato richiede di specificare nella Disciplina di Piano la possibilità di recuperare e modificare "privilegiando soluzioni che riducano l'impatto sul paesaggio e con tecniche non invasive", nelle aree agricole la viabilità minore per esigenze legate alla coltivazione dei campi e all'accesso alle abitazioni esistenti

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi della Disciplina di Piano e pertanto l'ufficio propone di ACCOGLIERLA inserendo la precisazione richiesta nella Disciplina di Piano.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 3 – **Prot.** n. 8287 del 19/11/2018

Richiedente: Sig. Simone Boaglio (Procuratore Kedrion Spa)

Oggetto: L'osservazione è riferita in particolare alle aree a carattere produttivo di proprietà della Kedrion Spa ubicate in San Martino in Freddana (UTOE 22) nel comparto con destinazione Dp3 secondo il Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Pescaglia. L'osservazione è articolata in diverse parti riguardanti in particolare la valutazione delle caratteristiche di pericolosità idraulica dell'area (pt. 1) e la caratterizzazione dell'uso del suolo nelle aree di "pertinenza fluviale" (pt. 2).

Il richiedente propone:

- l'incremento del dimensionamento per la destinazione industriale/artigianale nell'UTOE 22 di 10.000 mq (da 25.000 mq a 35.000 mq),
- l'eliminazione nelle disposizioni normative del Piano Strutturale Intercomunale dei riferimenti alla Legge Regionale n. 21/2012 e s. m. e i. (in quanto abrogata con L.R. n. 41/2018 in vigore dal 1/10/2018),
- l'integrazione delle disposizioni dell'art. 10.2 della disciplina di piano con la precisazione della possibilità di realizzare nuove costruzioni in aree a pericolosità idraulica per alluvioni frequenti o poco frequenti qualora sia prevista la contestuale realizzazione di opere idrauliche (c.f.r. pag. 14 dell'osservazione),
- l'introduzione di precisazioni in merito agli "insediamenti consolidati" all'art. 10.5 della Disciplina di Piano,
- la modifica (riperimetrazione) della cartografia relativa all'uso del suolo e ai lineamenti vegetazionali (Qc_I_04),
- l'introduzione di precisazioni all'art. 16 lett. b) della Disciplina di Piano (Patrimonio Territoriale) ai fini dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo,
- l'inserimento nell'elaborato QP_09_Relazione illustrativa del capoverso riportato a pag. 15 dell'osservazione (pt. 7) in merito agli interventi di rimboschimento compensativo di cui all'art. 44 della L.R. n. 39/2000 e s. m. e i..

Controdeduzione proposta:

L'incremento del dimensionamento non risulta giustificato in relazione ai diversi vincoli che gravano nelle aree interessate e tenuto conto degli obiettivi strategici del PSI e del PIT/PPR prevalentemente finalizzati alla tutela degli ambiti fluviali residui, alla salvaguardia delle valenze ambientali e paesaggistiche del sistema fluviale e delle connessioni ecologiche. Fermo restando quanto sopra e in virtù dell'entrata in vigore della L.R. n. 41/2018 si ritiene, invece, opportuno accogliere la richiesta di modifica dell'art. 10.2 delle Norme di Piano con l'inserimento dei corretti riferimenti normativi precisando che analoga richiesta è pervenuta dalla Regione Toscana (contributo istruttorio) e che la variazione proposta è da intendersi estesa all'intera Disciplina di Piano.

Per quanto riguarda l'introduzione di precisazioni in merito agli "insediamenti consolidati" all'art. 10.5 della Disciplina di Piano, si rileva che la perimetrazione degli insediamenti consolidati riportata negli elaborati del PSI è differenziata tra gli *insediamenti caratterizzati da una intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Provinciale conclusa, in itinere e di nuova proposta*. Gli insediamenti consolidati non

suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili di essere messi in sicurezza attraverso azioni e interventi di natura idraulica ai sensi dell'art. 60 comma 4 delle norme di PTC, sono esclusivamente quelli che hanno un iter concluso. Resta inteso che gli elaborati del PSI non sono in questo senso prescrittivi e pertanto le diverse Amministrazioni Comunali potranno valutare la possibilità di avviare il procedimento di "deperimetrazione" delle aree di pertinenza fluviale e riconoscimento degli insediamenti consolidati" di cui all'art. 60 della Disciplina di Piano del PTC anche laddove non espressamente indicato nel PSI, sempreché ricorrano le condizioni indicate nell'art. 60 della Disciplina di Piano del PTC. Gli elaborati del PSI possono costituire utile riferimento per tutti i casi e soprattutto laddove sono già stati effettuati specifici approfondimenti di carattere idrogeologico e idraulico e biologico – vegetazionale.

In relazione agli approfondimenti riportati nella CARTA DEI PRINCIPALI LINEAMENTI VEGETAZIONALI E DELL'USO DEL SUOLO di cui all'elaborato QC_I_04 e in particolare all'area di San Martino in Freddana – Monsagrati (Comune di Pescaglia) oggetto dell'osservazione, si sottolinea che la metodologia adottata come riportato al capitolo 2 della Relazione esplicativa allegata è la seguente:
"L'individuazione dei principali tematismi concernenti la vegetazione e l'uso del suolo dell'area di studio sono stati individuati attraverso l'integrazione dei risultati scaturiti da tre principali livelli di indagine tra loro complementari:

1. *Il riconoscimento e la restituzione cartografica in ambiente GIS delle principali unità fisionomiche della vegetazione e delle principali categorie di uso del suolo per quanto riguarda le aree agricole e urbanizzate. Ciò è avvenuto tramite fotointerpretazione delle riprese aeree (ortofotogrammi) del volo AGEA 2016, la cui consultazione è disponibile da Geoscopio come layer WMS, e su immagini satellitari disponibili come Openlayer da Google maps.*
2. *Confronto con strati informativi di interesse già esistenti: Uso e Copertura del Suolo (UCS) della Regione Toscana aggiornato al 2013 disponibile nella cartoteca di Geoscopio (http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html), tematismi estraibili dalla Carta Sperimentale della Vegetazione forestale del Bacino del fiume Serchio (Autorità di Bacino del fiume Serchio, 2005).*
3. *L'esecuzione di una serie di controlli di campo con l'ausilio di GPS palmare effettuati sulle unità precedentemente codificate, con particolare attenzione alle unità fisionomiche della vegetazione di cui sono state rilevate le principali caratteristiche floristiche e vegetazionali. I rilievi di campo sono stati condotti nell'estate 2017.*

Per quanto riguarda l'alveo dei corsi d'acqua, si sottolinea che i limiti presenti nella CTR, in relazione al dinamismo fluviale, sono stati aggiornati con la situazione del periodo primaverile - estivo 2016, data a cui risalgono le ortofoto utilizzate.
La codifica delle unità cartografiche poligonali restituite è di tipo alfanumerico e si ispira parzialmente al sistema di classificazione utilizzato dall'UCS regionale, che a sua volta riprende la classificazione Corine Land Cover fino al III livello di dettaglio, spingendosi al IV livello per la caratterizzazione regionale di alcune classi nel territorio toscano."

La fotointerpretazione è stata effettuata sull'ortofoto datata 2016 con rilievi e controlli di campo effettuati nell'estate 2017.

Le osservazioni del proponente riguardano e obiettano la perimetrazione dei tematismi e la loro stessa interpretazione in corrispondenza dei terreni di proprietà Kedrion localizzati in sinistra idrografica del Torrente Freddana, tra il corso d'acqua stesso e la Strada Provinciale 1 (Via per Camaiore).

Sui suddetti terreni nella Carta in oggetto sono state identificate le categorie descritte in relazione così come segue.

Boschetti mesoigrofili planiziali - cod. 311PL

Questa tipologia è stata rilevata immediatamente a est degli stabilimenti di Fonte Ilaria, nella fascia compresa tra la Via di Camaiore a nord e la Freddana a sud. Si tratta di alcuni nuclei boscati in continuità con la fascia perifluviale, a contatto con formazioni arbustive meno evolute. Interessante è la presenza di specie legate agli ambienti planiziali come l'olmo (Ulmus minor) e l'acero campestre (Acer campestre), presente comunque anche Robinia pseudoacacia.
Tenendo conto della generale semplificazione e artificializzazione del territorio, costituiscono un elemento di interesse per la conservazione di aspetti di naturalità, per l'incremento della connettività ecologica e della funzionalità fluviale.

Vegetazione arbustiva in evoluzione (Rubus sp.pl., Cornus sanguinea, Robinia pseudoacacia, ecc.) – Cod. 324

La vegetazione arbustiva è qui espressione della colonizzazione di spazi agricoli o marginali in abbandono. Si rinvengono stadi più o meno evoluti probabilmente legati sia alla serie del bosco deciduo zonale nelle stazioni più aride sia a quella del bosco più mesofilo del fondovalle, in prossimità del corso d'acqua. Nel primo caso (intorno al tratto terminale della Polla del Gatto) si identificano popolamenti più o meno densi ed estesi dominati dal rovo (Rubus sp.pl.), alternati a nuclei arbustivi con Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Ulex europaeus, giovani alberi appartenenti alla compagine boschiva collinare e pedecollinare come: Pinus pinaster, Quercus pubescens, Acer campestre, Robinia pseudoacacia.
Nei terreni agricoli, nei margini e nelle pertinenze di aree a diversa destinazione ora in abbandono - compresi tra la Via per Camaiore e il Torrente Freddana - in condizioni di maggiore umidità edafica, si instaurano mosaici di comunità ruderali e arbustive e nuclei arborei in espansione. Ai densi popolamenti di rovo (Rubus sp.pl.) si affiancano canneti di canna domestica (Arundo donax), nuclei arbustivi con Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, giovani alberi derivanti da disseminazione spontanea dagli ambienti circostanti come: Populus alba, Salix alba, Ulmus minor, Acer campestre, Ficus carica questi ultimi espressione dei boschi ripari e planiziali. Purtroppo è molto diffusa anche la robinia, che grazie alla sua capacità di propagazione vegetativa (polloni radicali) riesce a invadere in poco tempo ampi spazi, impedendo così l'evoluzione verso forme più naturali del bosco. Tra le altre esotiche si ricordano Acer negundo e Ailanthus altissima, quest'ultima altamente invasiva. Le lacune residuali di vegetazione erbacea presentano un'alta partecipazione di specie ruderali come Artemisia sp.pl., Urtica dioica, ecc. con specie esotiche come Artemisia verlotiorum e Phytolacca americana.
Da segnalare come relitti di coltura, frequenti nuclei di bambù (Phyllostachys sp.), che possono comunque espandersi tramite l'apparato rizomatoso sotterraneo, indipendentemente dal controllo antropico.

Prati stabili o avvicendati – Cod. 231

Gran parte dei terreni agricoli sono attualmente destinati a praterie da sfalcio. Occupano particelle di una certa ampiezza che si estendono soprattutto tra la viabilità principale del fondovalle, il tessuto insediativo di strada a nord e il Torrente Freddana a sud, nella porzione più orientale dell'area. Sono presenti anche al piede dei rilievi collinari. Alcune porzioni inglobano orti familiari consociati con colture permanenti, comunque distinti nell'apposita categoria (cod. 242). Sono caratterizzati da un tipo di vegetazione erbacea antropogena graminoide mantenuta stabilmente con lo sfalcio periodico e la concimazione. Le specie più diffuse sono: Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Poa ap.pl., Lolium sp.pl., Plantago lanceolata, Lotus corniculatus, Trifolium sp.pl., Potentilla reptans, Hypochoeris radicata, Taraxacum gr. officinale, Cichorium intybus, Convolvolus arvensis, Daucus carota, Silene sp.pl., Ranunculus velutinus. Nonostante l'origine, si possono configurare come ambienti semi-naturali che contribuiscono a mantenere un certo grado di biodiversità e di connettività ecologica, sicuramente più ridotte nel caso di colture annuali.
Dal punto di vista sintassonomico posso essere riferiti all'alleanza Trifolio repentis-Phleetalia pratensis Passarge 1969 che include le praterie pascolate legate al macrobioclima temperato, occasionalmente presenti anche in quello mediterraneo, che si sviluppano su suoli da mesotrofici a eutrofici e con buona disponibilità idrica (Biondi e Blasi, 2015).
In assenza di sfalcio si affermano dapprima specie erbacee più ruderali (Elymus repens, Artemisia vulgaris, ecc.) a cui subentrano successivamente il rovo e/o altre specie arbustive ed arboree. I prati esercitano inoltre una maggiore protezione del suolo, impedendone l'impoverimento eccessivo e l'erosione.

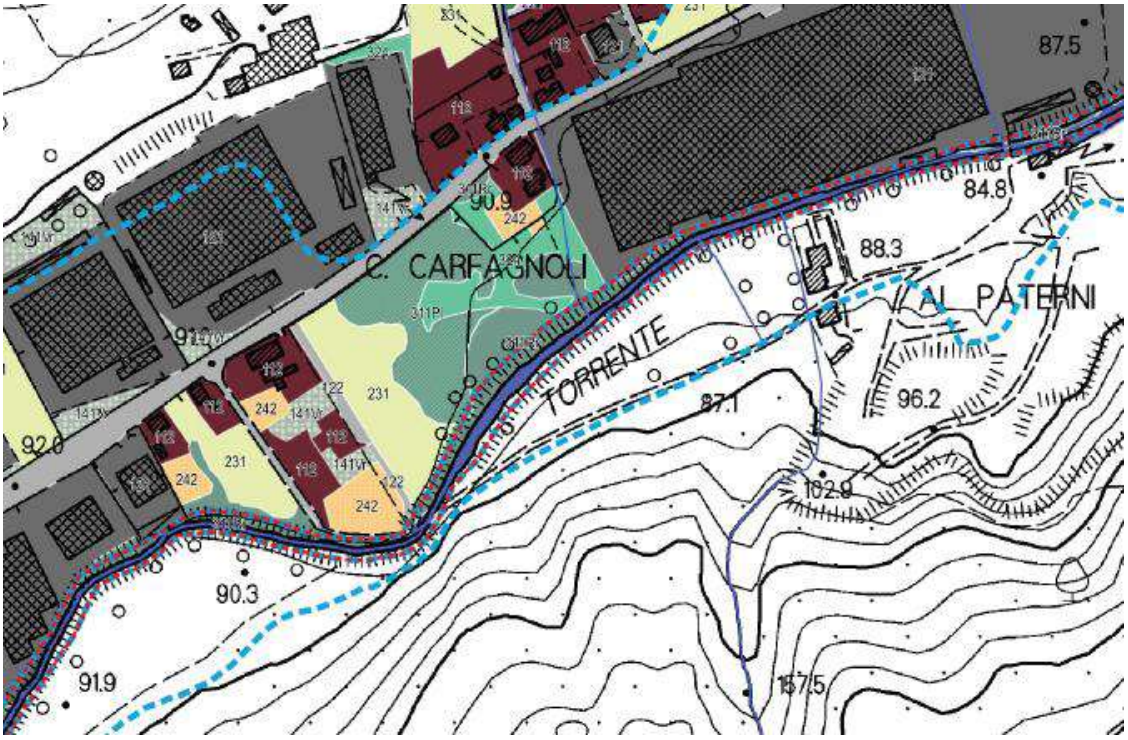

Le immagini fotografiche datate 8 Ottobre 2018 allegate alle osservazioni sottolineano che lo stato attuale dei luoghi differisce da quanto riportato in carta evidenziando:

- la non classificabilità di quanto riportato nella categoria *Boschetti mesoigrofili planiziali*
- l'assenza di *Vegetazione arbustiva in evoluzione*
- una complessiva assenza di corrispondenza con lo stato attuale dei luoghi.

Si ritiene che questa non corrispondenza dipenda da interventi di taglio intercorsi tra la data dei rilievi conoscitivi effettuati nell'estate 2017 e le verifiche di campo del proponente effettuate a oltre un anno di distanza dalle indagini che hanno portato alla realizzazione della Carta tematica in oggetto.

In effetti ciò è chiaramente intuibile dalle immagini fotografiche sotto riportate, riprese in data 4 Luglio 2017 dai tecnici incaricati.

Foto 1 – La zona ripresa dalla S.P. 1 da ovest verso est, in primo piano la porzione più occidentale gestita a prato

Foto 2– La zona ripresa dalla S.P. 1 da ovest verso est

Foto 3 – La porzione più occidentale gestita a prato

Foto 4 – La zona con chiara vegetazione arborea a contatto con il margine della S.P.1

Per un maggior dettaglio si riportano alcuni estratti da Google Street risalenti all'anno 2011 dai quali si evince la presenza di nuclei arborei di latifoglie decidue che nella descrizione presente in relazione sono dominati da robinia (*Robinia pseudoacacia*), Acero campestre (*Acer campestre*) e olmo (*Ulmus minor*).

Figura 1 – Riprese fotografiche da Google Street per l'anno 2011 dalla S.P. 1: il prato occidentale e la vegetazione arborea fronte strada

Figura 2 – Riprese fotografiche da Google Street per l'anno 2011 dalla S.P. 1: la vegetazione arborea fronte strada compenetrata da rovo

La modifica proposta risulta pertanto non adeguatamente motivata o comunque non motivabile con il riconoscimento di errori materiali in fase di sopralluogo e/o di rappresentazione grafica.

L'introduzione di precisazioni all'art. 16 lett. b) della Disciplina di Piano (Patrimonio Territoriale) ai fini dell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, non è ritenuta necessaria viste le disposizioni dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014.

L'inserimento nella Relazione di Piano di quanto riportato nell'osservazione in merito agli interventi di rimboschimento compensativo è ritenuto superfluo in quanto la stessa relazione non costituisce disciplina di piano e restano applicabili le disposizioni vigenti.

In virtù di quanto sopra, l'osservazione è da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 4 – **Prot.** n. 8295 del 19/11/2018

Richiedente: Comune di Barga – Area Assetto del Territorio

Oggetto: Il Responsabile Area Assetto del Territorio del Comune di Barga segnala l'opportunità di valutare se gli Accordi Procedimentali ex art. 11 della Legge n. 241/90 sottoscritti da diversi soggetti in fase di stesura del Regolamento Urbanistico vigente del Comune di Barga (a seguito della pubblicazione durante il procedimento di formazione dello stesso R.U., di un avviso pubblico ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/R/2007), siano in qualche modo assimilabili ai "*Piani Attuativi e/o strumenti urbanistici preventivi comunque denominati già approvati e convenzionati*" di cui all'art. 35 (Misure di salvaguardia) della Disciplina di Piano del Piano Strutturale Intercomunale.

Le manifestazioni di interesse pervenute sono state valutate in relazione alla possibilità di attivare interventi e investimenti che concorressero nel loro insieme all'attuazione degli indirizzi strategici del Piano Strutturale del Comune di Barga (es. riorganizzazione e adeguamento sistema infrastrutturale in Filecchio e Barga). Laddove è stato riconosciuto (con specifico provvedimento del Consiglio Comunale), l'interesse pubblico delle proposte pervenute e quindi in particolare per questioni attinenti interventi di miglioramento dell'assetto infrastrutturale (ampliamento viabilità, realizzazione tratti stradali, ecc.) e/o l'adeguamento e la realizzazione di aree di sosta, è stata proposta agli interessati la sottoscrizione di un Accordo Procedimentale ex art. 11 Legge n. 241/90 come da Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 15/05/2012.

I suddetti Accordi prevedevano l'impegno da parte dei proponenti a sottoscrivere dopo l'approvazione del Regolamento Urbanistico e, qualora necessario, "apposita convenzione" e/o a cedere gratuitamente all'Amministrazione Comunale le aree interessate dalla realizzazione di opere pubbliche. Alcuni degli interventi oggetto dei suddetti accordi potrebbero risultare ancora di interesse dell'Amministrazione Comunale e pertanto è stato ritenuto necessario accertare se gli accordi procedimentali sopradescritti possano essere assimilati agli "strumenti urbanistici preventivi comunque denominati già approvati e convenzionati" descritti all'art. 35 della Disciplina di Piano del PSI e introdurre precisazioni e chiarimenti nella suddetta norma.

Controdeduzione proposta:

L'Ufficio preso atto degli esiti dell'incontro presso la Regione Toscana, valutata la modesta consistenza delle aree interessate, tenuto conto dei termini previsti dalle disposizioni vigenti per l'attuazione delle opere oggetto degli Accordi procedimentali in esame, visto il parere legale richiesto, ritiene opportuno **ACCOGLIERE** l'osservazione sottolineando che non si rendono necessarie variazioni cartografiche.

Osservazione n. 5 – **Prot.** n. 8305 del 20/11/2018

Richiedente: Gruppo per l'ambiente "La Libellula" (Sig.ra Bertoli Maria Elena, Sig. Campani Luca, Sig. Fusco Paolo, Sig.ra Giovannetti Lucia, Sig.ra Moretti Eleonora)

Oggetto: L'osservazione è riferita ai contenuti del "Rapporto Ambientale" e riguarda in particolare la diffusività atmosferica del territorio della Media Valle del Serchio, la valutazione del fenomeno di "inversione termica", la suddivisione in macrosettori delle emissioni in atmosfera in base ai dati ISPRA, l'inserimento nelle stime delle fonti di inquinamento delle emissioni provenienti dai siti da bonificare, le misure per il miglioramento della qualità dell'aria (art. 14 Disciplina di Piano), i dati sanitari (indicatori di mortalità e ricoveri) elaborati dall'Agenzia Regionale per la Sanità e illustrati in un incontro pubblico del 3 Ottobre 2018.

Controdeduzione proposta:

Date la complessità e l'articolazione dell'osservazione proposta se ne riportano nel seguito le principali richieste e le corrispondenti controdeduzioni:

RICHIESTA 1

Alla luce della documentazione allegata all'osservazione si chiede che nel documento di quadro valutativo del Rapporto Ambientale si consideri il territorio della Media Valle del Serchio come area a bassa diffusività atmosferica.

La **diffusività atmosferica** è la condizione che permette la dispersione delle sostanze inquinanti accumulate nei bassi strati dell'atmosfera.

Nel Cap. B.3.2.3 del Rapporto Ambientale – "La diffusività atmosferica" è riportata l'immagine tratta dalla relazione Lamma citata nel contributo pervenuto. La stessa relazione ha costituito riferimento per le analisi e la didascalia riportata in calce contiene quindi un refuso. Ovviamente, come evidente dalla stessa immagine e già evidenziato nel Rapporto Ambientale del PS del Comune di Barga (redatto dallo tesso tecnico), i comuni della provincia di Lucca rientrano in condizioni di bassa diffusività (colore rosso). Nelle successive parti del documento non è stato riportato alcun riferimento a tale condizione e quindi non si ravvedono situazioni di incoerenza o comunque incidenti sulle conclusioni valutative che comunque evidenziano già ampiamente situazioni di potenziale criticità che si traducono in un dettagliato articolato normativo (Art. 14 punto f).

L'osservazione è da ritenersi **ACCOLTA**, così come nel seguito riportato:

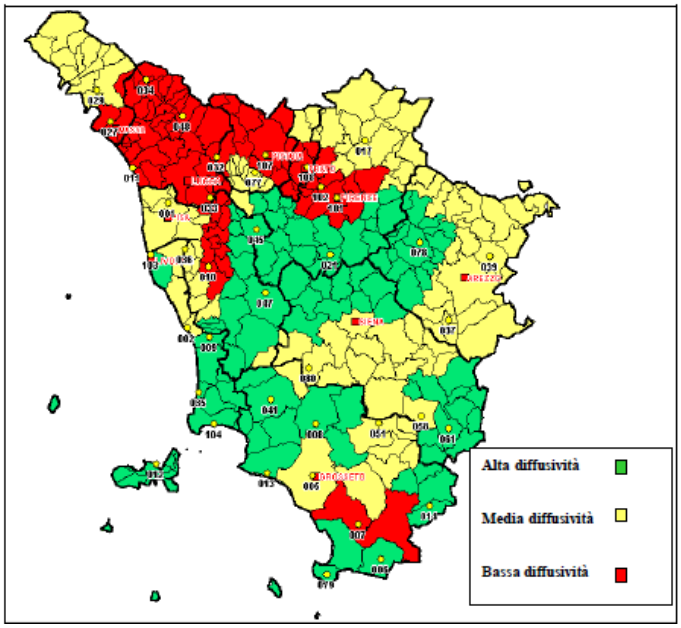

Il grado di diffusività è determinato dall'interazione di 3 fattori: l'intensità del vento, la turbolenza atmosferica e l'orografia del territorio preso in esame. Tale parametro, attualmente classificato in alta, media e bassa diffusività, risulta direttamente proporzionale alla capacità di dispersione di inquinanti in una determinata area. Il territorio della Media Valle risulta classificato a ~~ALTA~~ BASSA DIFFUSIVITA' ATMOSFERICA (dati IBIMET CNR 2002).

RICHIESTA 2

Alla luce di quanto esposto si chiede che congiuntamente alla corretta classificazione del territorio in base alla diffusività atmosferica si menzioni esplicitamente il fenomeno dell'inversione termica, provvedendo ad una classificazione del territorio in base alla sua intensità e alle altezze dello strato di mescolamento (si veda anche l'osservazione 3 qui di seguito)

I dati climatici riportati nell'ambito del Rapporto Ambientale sono stati elaborati allo scopo di inquadrare la zona in funzione delle criticità conseguenti ai cambiamenti in corso in particolare sul rischio idrogeologico. Sono stati infatti approfonditi i dati relativi alla pluviometria arrivando ad analizzare le tendenze evolutive e sottolineando la problematica del verificarsi di eventi estremi. La problematica dei cambiamenti climatici è infatti complessa e richiede politiche e strategie volte a implementare la resilienza a livello territoriale vasto e locale. L'allegato relativo allo studio del Consorzio Lamma "Segnali di cambiamento climatico in Toscana negli ultimi 60 anni con particolare riferimento al periodo 2011-2017" approfondisce l'argomento dal punto di vista dell'andamento delle temperature anche se fa riferimento a una scala territoriale più ampia (i capoluoghi

regionali). Nel Rapporto Ambientale, per quanto riguarda le temperature è stato indagato a livello locale l'andamento mensile delle medie e, sulla base di dati storici è stato riportato il gradiente termico dell'aria nel bacino del Serchio, evidenziando come, all'aumentare della quota, la temperatura dell'aria tenda a diminuire mediamente di 0.58°C ogni 100 metri. Facendo seguito a tale fenomeno ed al quadro dei valori misurati disponibili è stato indicato il range delle temperature medie mensili dell'aria (minimi e massimi annuali) riferite alle fasce altimetriche dell'areale in esame.

Si ritiene di integrare il quadro conoscitivo al punto B.3.2.1.2 del Rapporto Ambientale come segue:

Alcuni dei tratti vallivi del settore di studio si mostrano sovente interessati da un fenomeno climatico, comune in ambito montano, conosciuto come inversione termica.
E' noto che, più che dalla radiazione diretta del sole, la parte inferiore dell'atmosfera (troposfera) sia riscaldata dal calore riemesso dalla superficie terrestre; è pertanto naturale che la sua temperatura risulti massima al livello del suolo e tenda a diminuire (in media di -6°C ogni 1000 m) all'aumentare della distanza da esso.
A fronte di questo principio generale del *gradiente termico verticale negativo*, è tuttavia comune il fatto che, in pianura durante i periodi invernali di alta pressione (in particolare in Val Padana) o anche nelle valli montane, possa temporaneamente instaurarsi una locale condizione di inversione termica: ovvero la presenza di un basso strato dell'atmosfera nel quale la temperatura dell'aria aumenta con la quota.
In ambiti montani come quelli in esame, questo si manifesta in condizioni di assenza di vento e quando l'atmosfera è in stato di quiete. Al tramonto, i versanti in ombra sono i primi settori dell'impluvio che tendono a raffreddarsi e questo li porta a sottrarre calore allo strato d'aria che è loro più vicino ed a raffreddarlo. Tali masse di aria passate a temperatura minore, più dense e più pesanti, tendono successivamente a scendere lungo il pendio ed a scalzare l'aria più calda del fondovalle, sollevandola in quota e dando origine al fenomeno dell'inversione termica. Durante la notte questi processi di raffreddamento da parte del terreno e di accumulo di aria fredda nel fondovalle proseguono e, se l'umidità relativa raggiunge il 100% e la temperatura dell'aria scende sotto il punto di rugiada, danno luogo alla tipica formazione di nebbie. Si tratta in questo caso di una nebbia classificabile come *da avvezione* (generata da un flusso d'aria che scorre su un terreno freddo) limitata dalla topografia locale. In caso di bassa esposizione solare o di stagione fredda, può accadere che l'irraggiamento del giorno seguente non sia sufficiente a dissipare tale nebbia ed a scaldare il fondovalle, lasciando pertanto in quest'ultimo una condizione di blocco: uno strato freddo basale nel quale viene meno il naturale movimento ascendente dell'aria calda prossima al suolo. In condizioni di calma meteorologica, tale inversione termica può conservarsi anche per più giorni, mantenendo freddi i fondovalle e più caldi i soleggiati i pendii e vette.
Per sua natura l'inversione termica si associa e rinforza le condizioni stabilità dell'aria, inibendo i moti verticali e la ventilazione negli strati inferiori. Questo si traduce in un minor ricambio e rimescolamento dell'aria, ovvero in una stagnazione di quest'ultima che limita la dispersione di eventuali inquinanti, i quali tendono pertanto a rimanere confinati nello strato più basso, concentrandosi vicino alla loro fonte.

Per quanto concerne la classificazione del territorio in base alla sua intensità e alle altezze dello strato di mescolamento si ritiene che siano necessari studi di maggior dettaglio che saranno oggetto di piani specialistici

del settore (ad es PAC). Questo anche in ragione della complessità del fenomeno e alla necessità di considerare in modo integrato più fattori: a tal proposito, ad esempio nell'allegato fornito relativo allo studio del Consorzio Lamma "Segnali di cambiamento climatico in Toscana negli ultimi 60 anni con particolare riferimento al periodo 2011-2017- variazioni delle temperature" risulta particolarmente interessante il dato per cui in inverno sulle località di pianura non emergono variazioni termiche di rilievo ma si sta verificando un aumento termico alle quote più elevate estranee all'inversione termica.

Si fa presente che il PSI non va a localizzare le funzioni per cui prevede un dimensionamento e che l'insediamento di una determinata attività è regolamentato da specifiche disposizioni normative che, in sede progettuale e autorizzativa, devono garantire che non vi siano impatti sull'ambiente e sulla salute umana.
Costituisce riferimento quindi la Parte V del D.Lgs. n. 152/06 - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera. Si evidenzia che all'articolo 269, è stabilito che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione. Nello stesso articolo sopra citato si precisa che viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 272, commi 1 e 5 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152: in particolare il comma 1 dell'articolo 272 precisa che non sono sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella Parte I dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152. L'elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico[1]. Costituisce riferimento, inoltre, il Pian Regionale sulla Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) approvato dal Consiglio Regionale il 18 luglio 2018.

Testo parzialmente tratto dal sito ARPAT (http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2018/autorizzazioni-alle-emissioni-in-atmosfera-novita-in-toscana)
Nel PRQA è contenuto un documento tecnico (Allegato 2), alla cui predisposizione ha contribuito ARPAT, che detta importanti indicazioni tecniche e amministrative relativamente alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale) e del D.Lgs. n. 155/2010 (Normativa nazionale per la tutela della qualità dell'aria). Nel documento la Regione Toscana ha fissato limiti alle emissioni in genere più restrittivi di quelli contenuti nella norma di riferimento nazionale (Parte II e Parte III dell'Allegato I, Parte V del D.Lgs. n. 152/2006). Tali limiti entrano in vigore subito per le nuove autorizzazioni, cioè per quegli impianti che abbiano presentato richiesta di autorizzazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano (1° settembre 2018); per gli impianti esistenti saranno progressivamente introdotti nelle autorizzazioni a partire dal 2025.
L'Allegato 2, inoltre, completa il quadro delle indicazioni operative finalizzate a dare attuazione alle disposizioni del Testo unico ambientale (comma 5, art 271): attraverso precisi criteri quantitativi viene definito quando il proponente debba allegare all'istanza per l'autorizzazione uno studio di impatto sulla componente atmosfera

[1] Art. **268 "Definizioni" D.Lgs 152/06, comma 1 lett. a)**
a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

dovuto alle emissioni. Si parla qui naturalmente di quegli impianti che non sono sottoposti ai procedimenti di VIA, per i quali tale studio è già in sostanza dovuto.
Altra novità importante, soprattutto per orientare la progettazione di aziende di piccole dimensioni, sono le regole chiare e cautelative dettate per quanto riguarda l'altezza dei camini: infatti, pur essendo un accorgimento non sostitutivo rispetto all'adozione di idonei impianti di abbattimento, un'altezza adeguata può concorrere in modo significativo a contenere gli impatti di un determinato impianto.
Per tutti gli aspetti precedenti, l'Allegato 2 sostituisce il documento della Regione Toscana risalente al 1995 ("Modalità tecniche ed amministrative relative alle autorizzazioni ex D.P.R. 24.05.1988 n. 203") che dettava indicazioni circa le procedure da seguire ed i limiti da includere nelle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera degli stabilimenti e impianti.

In virtù delle suddette considerazioni l'Osservazione è da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

RICHIESTA 3

Nell'identificare quali siano gli interventi strutturali ammessi o non ammessi (in caso di interventi che presentino emissioni inquinanti in atmosfera), nonché gli obblighi derivanti dai Piani di Azione Comunale, il PSI dovrebbe differenziare adeguatamente il fondovalle interessato dall'inversione termica rispetto alla zona collinare-montana, applicando criteri diversi per le due zone.

Il PSI, recependo quanto evidenziato al Cap. G.2.1 del Rapporto Ambientale per quanto riguarda l'obiettivo di sostenibilità "Tutela qualitativa della risorsa e riduzione delle emissioni in atmosfera" prevede l'estensione della redazione e della cogenza del PAC su tutti i comuni della Media Valle del Serchio.
Questo consente di essere coerenti con l'art. 10 comma 1 (lettere b) e c)) delle norme del Piano Regionale della Qualità dell'Aria di seguito riportato.
Si fa presente che tale scelta è stata dettata dalle seguenti considerazioni:

- I dati risultanti dal report ARPAT 2017 (anche se si disponeva di dati preliminari) che evidenziavano una situazione di criticità per la stazione di fondo di Fornoli per quanto riguarda il numero di superamenti giornalieri dei limiti fissati per il PM10 (Cap. B.3.2.2.1);
- La necessità di attuare la disciplina del PRQA, citato nel punto a) del Rapporto Ambientale ma non approvato alla data di consegna degli elaborati. In particolare si fa riferimento all'art.10 comma 1 di seguito riportato (peraltro citato anche nel contributo fornito dalla Regione Toscana- Direzione Ambiente ed Energia Settore "Servizi pubblici locali, energia e Inquinamenti" (Prot. AOOGRT/528389/N.060.020 del 20/11/2018):

c.1 *In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:*

- *Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma, gli atti del governo del territorio e i piani settoriali. In particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici, devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento*

dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, devono tendere a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti

- *Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione e o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obbiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile, gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PQRA;*
- *Nelle aree contermini alle "aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre, per quanto possibile, gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza con il PRQA.*

- La necessità di considerare in modo omogeneo la problematica della tutela della qualità dell'aria, dal momento che l'unica stazione della rete di rilevamento è collocata a Fornoli ma risulta rappresentativa di un territorio più vasto;
- La necessità di disporre di uno strumento normativo che si basa su quadri conoscitivi specialistici di dettaglio che possa valutare compiutamente effetti sinergici/cumulativi a livello territoriale determinati da diverse fonti di emissione (industriali, trasporti, domestico) individuando misure specifiche norme e misure di mitigazione ove necessario;
- I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Si ricorda che i comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei **Piani di Azione Comunali (PAC) approvati**.

In virtù delle suddette considerazioni l'Osservazione è da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

RICHIESTA 4

Alla luce della documentazione prodotta viene richiesto di non considerare le stime IRSE sulle contribuzioni dei macro-settori alle emissioni totali (in particolare per il riscaldamento domestico a biomassa), in quanto palesemente in contrasto con i dati accertati da ISTAT relativi alla produzione annua della regione (sovradimensionamento acclarato per tutti gli anni presi in esame, dal 2000 al 2015, come da grafico esposto a pag. 5). Esaminando invece i dati ISPRA si nota quanto segue:

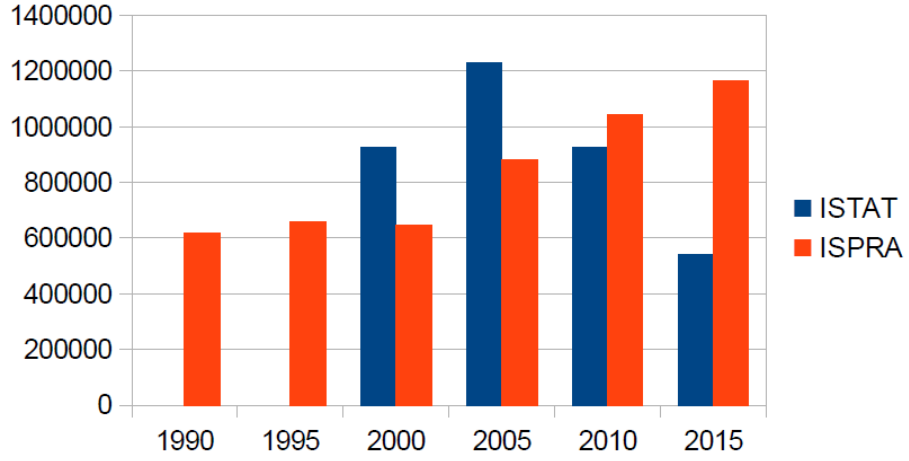

Anche in questo caso si evidenziano contraddizioni con i dati ISTAT, ma solo a partire dal 2010 (quando cioè il dato stimato del quantitativo di biomassa combusta supera il dato della produzione totale regionale indicato da ISTAT). Non avendo potuto reperire i dati ISTAT per gli anni 1990 e 1995, riteniamo attendibili per esclusione i soli dati ISPRA relativi al 2000 e 2005. Esaminando la ripartizione per macro-settori relativa a quegli anni, i dati ISPRA evidenziano quanto segue:

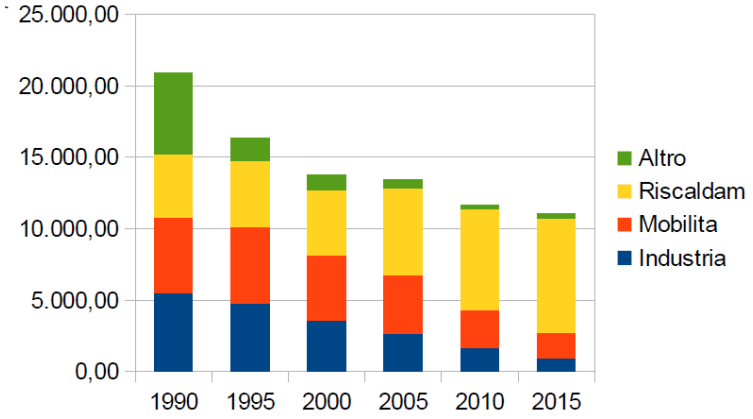

Alla luce di quanto sopra si chiede che, al fine di considerare le contribuzioni dei singoli Macrosettori alle emissioni totali, si tenga conto del dato ISPRA degli anni 2000 e 2005. (Si veda inoltre, l'Osservazione n. 7).
Nonostante anche ISPRA riconosca il margine di contribuzione più elevato a carico del riscaldamento domestico a biomassa (in giallo nel grafico), pure è evidente che le responsabilità del settore industriale e della mobilità, sommate assieme, superano comunque le emissioni del riscaldamento domestico. **Si ritiene quindi che gli indirizzi di piano tesi al contenimento delle emissioni dovrebbero contemplare interventi in tutti e tre i settori suddetti (residenziale, industriale, mobilità) senza privilegiare né sottovalutare alcuno dei tre.**

Dal sito della Regione Toscana relativo all'inquinamento atmosferico, si ricava che i dati di riferimento per la tematica in questione sono:

- I risultati della rete di rilevamento regionale contenuti nel relativo rapporto sulla qualità dell'aria predisposto da ARPAT;
- Le stime delle emissioni in atmosfera ottenute mediante l'Inventario delle sorgenti di emissione della Regione Toscana (IRSE) e dai risultati di progetti speciali promossi dalla Regione in collaborazione con Università ed enti di Ricerca quali in particolare il Progetto regionale PATOS (Particolato Atmosferico in Toscana);
- Le simulazioni modellistiche annuali prodotte tramite il sistema modellistico WRF-CAMX, predisposto da LaMMA.

Nel Rapporto Ambientale al Cap. B.3.2.2.1 sono riportati i dati raccolti ed elaborati da ARPAT dal 2002 al 2016 attraverso la rete di monitoraggio regionale per quanto riguarda il territorio in esame (zona collinare e montana) evidenziando gli elementi di criticità (in particolare il numero di superamenti della media giornaliera di 50 µg/m3 del PM10). In tal senso costituisce riferimento (anche se impropriamente non citata nel Rapporto Ambientale) la Relazione annuale sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Toscana anno 2016 (a cura del Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria, disponibile sul sito web della Regione Toscana).

L'elaborazione dei dati IRSE (Cap. B.3.2.4) alla scala dei 5 comuni è finalizzata a evidenziare in modo il più possibile completo le sorgenti di emissione nel territorio in esame utilizzando dati regionali validati, disponibili sul sito web regionale, che peraltro hanno costituito la base per molte analisi svolte a diverse scale territoriali. Le perplessità avanzate sulla efficacia di tali dati è stata espressa nello stesso Cap. B.2.3.4 del Rapporto Ambientale citando le considerazioni elaborate da esperti del settore e riportate nel PAC dei comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Oltre a indicare che i dati risalgono al 2010 e non vi sono ulteriori dati più recenti si riporta quanto osservato, coerente in buona parte con quanto riportato nell'osservazione:

Nel documento PAC (Cap. 2.2.1.3) si precisa che la lettura e l'interpretazione dei dati di emissione non è semplice. Infatti anche il valore assoluto elevato di una emissione di una sostanza inquinante (fattore di pressione) non determina necessariamente, non esistendo una correlazione lineare, una situazione di livelli di inquinamento critici (fattore di stato). Per valutare approssimativamente l'effetto di una emissione si devono considerare anche le dimensioni spaziali/ territoriali in cui si verifica, le condizioni/modalità di emissione, la natura della/e sostanze inquinanti in questione, la orografia del territorio e le condizioni meteo-climatiche prevalenti.

Alcune semplici considerazioni possono permettere di acquisire elementi interpretativi che aiutano nella comprensione dei fenomeni.

In genere le emissioni di tipo puntiforme isolate (attività produttive e/o di produzione di energia con camini di una certa altezza), anche se con valori assoluti molto elevati, non determinano condizioni al suolo particolarmente critiche per periodi di tempo prolungati (eventuali esposizioni di medio – lungo termine) perché la diffusione e il trasporto degli inquinanti operano in modo da disperdere questi su ampie zone/territori, riducendo notevolmente la possibilità del verificarsi di episodi acuti di inquinamento. Invece, molte emissioni di piccola entità distribuite diffusamente su di un territorio (ad esempio, generate da impianti di riscaldamento domestici o da una densa rete viaria urbana), con altezze di rilascio modeste o quasi nulle (si pensi all'altezza

dal suolo delle emissioni dei veicoli) possono determinare, anche in concomitanza di condizioni meteo-climatiche sfavorevoli, livelli di concentrazione al suolo molto elevati.
Di seguito sono riportati gli andamenti relativi alle sostanze inquinanti principali nel 2010: monossido di carbonio (CO), composti organici volatili non metanici (COVNM), ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX), materiale particolato fine primario PM10 e PM2,5 e ammoniaca (NH3). Si tenga conto che negli ultimi 8 anni, soprattutto in alcuni territori comunali, vi sono stati cambiamenti anche significativi per quanto riguarda il settore industriale. Ad es, a Bagni di Lucca, in loc. Fornoli, si è avuta la chiusura dello stabilimento Alce, che estraeva tannino dal legno di castagno. Nel 2009, infatti, viene fermata la produzione cartaria chimica per ondulatori e deciso di riconvertire l'impianto alla produzione di energia elettrica attraverso la combustione di biomasse. Tale progetto non è stato realizzato.

Le considerazioni specialistiche relative alla qualità dell'aria nel contesto in esame sono state tratte prevalentemente dal PAC.

In ogni caso tra i fattori di pressione è stato analizzato il contributo emissivo del traffico utilizzando i dati validati disponibili ricavati dagli studi della provincia di Lucca e dall'analisi dei dati ACI relativi alla motorizzazione in ciascun comune. Molte delle previsioni infrastrutturali relative al territorio in esame proposte dal piano Strutturale Intercomunale, anche all'esterno del territorio urbanizzato, sono funzionali ad accrescere l'efficienza della rete stradale esistente, anche al fine di migliorare l'accessibilità e la fluidità del traffico. Grande rilevanza è stata data anche alla mobilità pubblica e alla mobilità lenta.

Per quanto riguarda il settore industriale, quale ulteriore elemento di pressione sulla qualità dell'aria occorre vedere il Cap. B.3.2.5.3 e soprattutto il Cap. B.3.2.5.3.1 nel quale sono indicate le industrie oggetto di provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per le quali quindi è stata rilasciata autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte dei soggetti competenti a esprimersi.

Per quanto riguarda le simulazioni specialistiche elaborate annualmente dal Lamma sulla base del Sistema Modellistico WRF-CAMX tenendo conto dei dati IRSE 2010, dei dati della rete di monitoraggio regionale e dei risultati dei diversi progetti regionali in stretta correlazione con le condizioni meteo registrate mensilmente, nel documento 2018, che fa riferimento ai dati IRSE 2010, ai dati 2017 della rete di rilevamento regionale e alle condizioni meteoclimatiche 2017, per la Valle del Serchio si segnala quanto segue:

PM10 – PM2.5 – I valori di concentrazione più alti di PM10 e PM2.5 si riscontrano nei mesi di gennaio-marzo e ottobre-dicembre, nelle aree con maggiori pressioni antropiche, cioè la piana Firenze-Prato-Pistoia, la pianura del Val d'Arno inferiore, il val d'Arno superiore, la valle del Serchio. Le condizioni meteo, in particolare la scarsità di pioggia nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e ottobre, hanno favorito l'accumulo degli inquinanti, con valori medi mensili più alti rispetto all'anno precedente. A livello di media annua comunque non si evidenziano significative differenze rispetto all'anno precedente.

In virtù delle suddette considerazioni l'Osservazione è da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

Visto che il Piano Strutturale Intercomunale presenta una cogenza su un periodo molto ampio, si rimanda alla consultazione dei documenti disponibili sul sito web della Regione (http://www.regione.toscana.it/-/rapporti-per-la-valutazione-della-qualita-dell-aria-in-toscana) che sicuramente costituiranno riferimento per il previsto Piano di Azione esteso a tutti i comuni dell'Unione della Media Valle. In ogni caso i suddetti documenti vengono introdotti tra le fonti per il reperimento dati nell'ambito del piano di monitoraggio del PSI del Rapporto Ambientale integrando la matrice al Cap. 3.2 1 del Punto j):

nelle pagine che seguono è riportata la tabella specifica

3.2.1 - Obiettivo: Tutela qualitativa della risorsa e riduzione delle emissioni in atmosfera

Misura di mitigazione	Azioni	Indicatori di contesto	Indicatori di attuazione	Fonte del dato
Prevedere l'ampliamento dell'obbligo di redazione del Piano di Azione Comunale a tutti i comuni della Media Valle del Serchio dal momento che la qualità dell'aria risulta comunque monitorata dalla stessa stazione della rete di monitoraggio		N° PAC/ tot comuni UC Media Valle	Estensione misure del PAC al territorio della Media Valle del Serchio	Comuni/Unione Comuni
Riduzione emissioni in atmosfera – settore della mobilità	***MIGLIORARE LA VIABILITÀ LOCALE E SOVRACOMUNALE AL FINE DI RIDURRE LE SITUAZIONI DI CONGESTIONE DI TRAFFICO E LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ O DISAGEVOLE ACCESSIBILITÀ***	Qualità dell'aria- Emissioni in atmosfera (IRSE 2010)	Rilevazioni di traffico lungo la principale viabilità	NON RISULTA COMPETENZA DEL PSI E DEI COMUNI. DA CONCORDARE EVENTUALMENTE CON ENTI COMPETENTI ALLA GESTIONE DELLE RETI DI RILEVAMENTO
			Installazione stazioni di campionamento della qualità dell'aria sulle direttrici interessate da intensi flussi di traffico in ambiente urbano	
	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI (RETE FERROVIARIA)		Trend N° utenti che utilizzano il treno	RFI
			Calcolo della CO2 eq /anno sulla base del n° di utenze giornaliere	RFI
	Potenziamento intermodalità sia per il trasporto di persone che di merci		Interventi attuati	Comuni/Associazione industriale
	Potenziamento mobilità lenta, ciclabile e pedonale		Km percorsi di mobilità lenta realizzati	Comuni
	Prevedere incentivi e premialità per il ricorso a soluzioni innovative o ad alternative a maggior efficienza per quanto riguarda il settore della mobilità	N° autovetture /100 abitanti (tasso di motorizzazione)	Trend del tasso di motorizzazione	ACI
		N° veicoli industriali/tot mezzi rilevati		ACI
		Categoria EURO dei veicoli circolanti	Trend della percentuale delle diverse categorie EURO dei veicoli circolanti	ACI

Misura di mitigazione	Azioni	Indicatori di contesto	Indicatori di attuazione	Fonte del dato
Riduzione emissioni in atmosfera – settore produttivo	Riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive quali "aree produttive ecologicamente attrezzate"		Estensione e numero di aree produttive riqualificate e tipologia interventi attuati	Comuni
	Condizionare le trasformazioni (soprattutto in relazione ad alcune tipologie di attività industriali/artigianali) alla verifica dell'impatto sulla qualità dell'aria (anche in senso sinergico)	Da rimandare al POC per normative più stringenti ove consentito dalla normativa vigente	Applicazione normativa vigente in materia di qualità dell'aria per poter dare corretti indirizzi e prescrizioni alla progettazione ~~Dati ex ante relativi alla qualità dell'aria e dati previsionali in relazione all'attività insediabile~~	~~Ditte~~Comuni Report regionali sulla qualità dell'aria
		N° aziende IPPC	Dati annuali emissioni aziende IPPC	Ditte/ARPAT
	Attuare politiche volte alla riduzione delle emissioni determinate dalla combustione di biomasse a scala vasta	Da rimandare ai PAC		
	In tema di attività produttive- incentivare, anche attraverso la stipula di protocolli e accordi, azioni volte a ridurre delle emissioni in atmosfera e migliorare l'efficienza energetica e ambientale dei processi produttivi.	Da rimandare al POC	Indirizzi nell'ambito delle normative per favorire-incentivare la stipula di accordi e azioni anche in relazione alle disposizioni dei PAC	
	Prevedere corrette localizzazioni delle attività terziarie, in particolare commerciali (di media vendita) tenendo conto di eventuali effetti sinergici e cumulativi	Da rimandare al POC		
	Promozione, nelle nuove edificazioni di aree produttive, la scelta di aree produttive ecologicamente attrezzate e	Aree produttive ecologicamente attrezzate nella Media Valle del Serchio	Incremento % (in termini di localizzazione e superficie) delle aree APEA	Comuni

Misura di mitigazione	Azioni	Indicatori di contesto	Indicatori di attuazione	Fonte del dato
	incentivazioni per il ricorso a certificazioni ambientali di processo e di prodotto	N° attività produttive con certificazioni ambientali di processo e di prodotto	Incremento % (in termini di localizzazione e superficie) delle attività produttive con certificazioni	Camera di Commercio/Associazione Industriali
Riduzione emissioni in atmosfera- settore del condizionamento degli edifici e del risparmio energetico	Applicare le norme regionali in materia di edilizia sostenibile ***E RIMANDARE AL POC SPECIFICHE INDICAZIONI PER L'IMPIEGO DI FONTI RINNOVABILI PRIVE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER AZIONI VOLTE AL RISPARMIO ENERGETICO NELL'AMBITO DI INTERVENTI STRUTTURALI SUGLI EDIFICI ESISTENTI E SU EDIFICI DI NUOVA PREVISIONE. PARTE DI TALI CONTENUTI SARANNO PROPRI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO***	Da rimandare ai POC		
	In tema di riscaldamento domestico prevedere norme specifiche volte a incentivare l'efficienza energetica degli edifici (anche attraverso il regolamento edilizio) e promuovere, ove possibile, la metanizzazione del territorio	Da rimandare ai POC		
	Nell'ambito del POC e del Regolamento edilizio Incentivare nei nuovi interventi l'istallazione di impianti di riscaldamento che siano alimentati da combustibili diversi da quello vegetale, privilegiando quelli senza emissioni in atmosfera quali le pompe di calore preferibilmente asservite da pannelli fotovoltaici, a metano o GPL.	Da rimandare ai POC		
	Nell'ambito del POC e del regolamento edilizio prevedere misure incentivanti le tecnologie di combustione delle biomasse volte alla riduzione del numero di camini aperti e stufe tradizionali che presentano la quota percentuale maggiore di produzione di PM10 rispetto alle altre tecnologie di combustione delle biomasse;	Da rimandare ai POC		

RICHIESTA 5

Alla luce della documentazione prodotta si chiede di inserire nelle stime delle fonti di inquinamento le emissioni provenienti da siti inquinati, che dovrebbero essere ricompresi nei macrosettori che sono stati la causa dell'inquinamento che ha innescato gli obblighi di bonifica.
Quello che inizialmente potrà essere un mero dato stimato dovrebbe successivamente essere validato a seguito di misurazioni effettive sui siti in oggetto, anche alla luce di quanto esposto nel Rapporto Ambientale di VAS, quadro valutativo QV01, paragrafo A.2.2.4 - Piano Ambientale Energetico Regionale, nel quale, tra gli obiettivi indicati, si legge: D3. Bonificare i siti inquinati e ripristinare le aree minerarie dismesse favorendo un diretto coinvolgimento sia delle società che hanno contribuito all'inquinamento delle aree, sia dei Ministeri competenti.

Il Rapporto Ambientale riporta l'elenco dei siti da bonificare presenti sul territorio in esame tratto dal sito SISBON di ARPAT/SIRA.

La bonifica dei siti inquinati è disciplinata dalla Parte IV - Titolo V - Bonifica di siti contaminati del D.Lgs 152/06 e deve essere effettuata secondo procedure amministrative e operative definite per legge (Art. 242 e segg) nell'ambito dei quali è necessario rilevare e monitorare una serie di parametri a tutela dell'ambiente e della salute umana.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

RICHIESTA 6

Alla luce della documentazione prodotta si ritiene che l'Unione Comuni Media Valle debba richiedere alla Regione Toscana in occasione della prossima revisione della rete regionale prevista per il 2020, una stazione di rilevamento fissa da collocare a Fornaci di Barga.

Non è compito del Piano Strutturale Intercomunale individuare la localizzazione delle stazioni di rilevamento della rete regionale e pertanto l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

Si sottolinea tuttavia la validità della richiesta in considerazione della situazione rilevata e in quanto conforme a iniziative già avviate dalle Amministrazioni Comunali

RICHIESTA 7

Gli indirizzi del Piano Strutturale Intercomunale dovrebbero prendere in considerazione la stima proposta ai fini della determinazione di quanto indicato nel suddetto Art.14, comma f – ai seguenti punti:
b) deve essere evitato il verificarsi di superamenti dei livelli di attenzione e di allarme e devono essere perseguiti gli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale.
c) devono essere limitati nuovi insediamenti residenziali e attività che comportino la permanenza della popolazione nei centri abitati dove sono state riscontrate situazioni di compromissione della qualità dell'aria;

d) deve essere disposta l'applicazione delle misure predisposte nel Piano di Azione Comunale d'Area (PAC), per la tutela della qualità dell'aria ambiente relativamente all'area di superamento "Media Valle del Serchio" tra i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, all'intero territorio della Media Valle del Serchio.
Quest'ultimo punto dovrebbe essere modificato come segue:
"Il territorio di fondovalle della Media Valle del Serchio deve essere considerato come oggetto di superamento del Valore Limite per il PM10, fino a prova contraria da acquisire in seguito a misurazioni della durata non inferiore ad un anno solare, superamento che comporta il conseguente obbligo di adottare un Piano di Azione Comunale d'Area (PAC), per la tutela della qualità dell'aria ambiente similmente a quanto già avvenuti per i comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano".

Si ritiene che quanto previsto dall'art. 14 "Qualità degli insediamenti e delle trasformazioni" al punto f) *Miglioramento della qualità dell'aria e tutela della risorsa* sia già prescrittivo e non siano necessarie ulteriori fasi di monitoraggio per poter applicare l'obbligo di redazione del PAC (VD OSSERVAZIONE 3) e pertanto, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione proposta.

RICHIESTA 8

Alla luce della documentazione prodotta, si chiede che il PSI recepisca le evidenze degli studi epidemiologici allegati, impegnando le amministrazioni locali ad adottare adeguati piani di prevenzione e risanamento riferiti in particolare all'inquinamento atmosferico e dei suoli (poiché, data la presenza di ricadute atmosferiche da svariate decine di anni, è evidente che il suolo, da bersaglio, diviene esso stesso fonte di inquinamento). Obiettivi espliciti dovrebbero essere inseriti nel gruppo B.3.1 della Sintesi non tecnica.

Al Cap. B.3.7.3 del Rapporto Ambientale sono riportati i dati 2015 della relazione sanitaria della azienda USL Nord Ovest Toscana e questo porta a identificare le seguenti criticità che interessano il territorio della Media Valle e i conseguenti obiettivi di sostenibilità da perseguire nell'ambito del Cap B.3.7.4.1 che si riporta di seguito:
B.3.7.4.1 – Criticità e obiettivi di sostenibilità

- *Presenza di siti contaminati oggetto di bonifica*
- *Viabilità accesso al presidio ospedaliero di Barga*
- *Presenza di fabbricati in stato di degrado con possibile presenza di copertura in eternit*
- *Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio (anni 2001-2012) elevato*
- *Tasso di mortalità per malattie dell'apparato respiratorio (anni 2001-2012) molto elevato*
- *Tasso di mortalità per malattie dell'apparato digerente (anni 2001-2012) elevato*

Obiettivi di sostenibilità che emergono dall'analisi dello stato attuale degli indicatori di contesto analizzati:

- *Puntare sulla mobilità lenta e sulla riduzione dei rischi e dei disagi determinati dal traffico*
- *Contrastare il fenomeno di spopolamento e abbandono*
- *Potenziamento servizi alla popolazione residente*
- *Miglioramento della viabilità*
- *Riduzione dei rischi per la salute umana*
- *Miglioramento qualità della vita*

Da un punto di vista strategico, è compito delle Amministrazioni attuare politiche volte a risolvere sia situazioni di disagio sociale che possano portare a situazioni di affollamento abitativo, sia condizioni di degrado che possano rappresentare un potenziale rischio per la salute.

Si ritiene corretto integrare il Cap. B.3.7.3 con i dati degli studi epidemiologici più recenti gentilmente forniti nell'ambito del presente contributo. Il riferimento è costituito dalla presentazione del 03/10/2018 (quindi posteriormente all'adozione dello stesso Piano Strutturale Intercomunale) a cura di referenti dell'Agenzia regionale di Sanità con il Dipartimento di Statistica Informatica Applicazioni "G. Parenti" dell'Università di Firenze e con la Società Epidemiologia e Prevenzione "Giulio A. Maccacaro"[2]. Si tratta di uno studio di epidemiologia descrittiva che fa uso dei dati di mortalità e ricovero ospedaliero senza fare riferimento comunque ad analisi specifiche in sottogruppi a rischio della popolazione per caratteristiche personali, condizioni socio economiche, stili di vita ed esposizioni lavorative (è previsto uno studio più complesso nel corso del 2019). Si riportano le conclusioni di suddetto studio rimandando alla pubblicazione e ai successivi studi di maggior dettaglio per ulteriori dati funzionali a descrivere lo stato di salute dei residenti della valle e a eventuali considerazioni causa – effetto.

L'aggiornamento dei dati conferma un quadro sfavorevole per alcune patologie come malattie circolatorie, in particolare malattia coronarica, malattie respiratorie, soprattutto croniche, malattie del sistema urinario, in particolare insufficienza renale, e cirrosi epatica.

Indicatori omogenei tra mortalità e ricoveri, e tra donne e uomini. Gli indicatori di mortalità mostrano una situazione più sfavorevole in Media Valle, quelli di ricoveri sono più omogenei tra le due aree.

Per quanto riguarda i tumori, la situazione è più incerta e altalenante: da tenere sotto osservazione t. ovaio, t. mammella, t. polmone, t. laringe, t. fegato e mieloma nella Media Valle

Questi i riferimenti web

https://www.ars.toscana.it/images/determinanti_salute/news/Presentazione_ARS_Barga_03ott2018.pdf

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

RICHIESTA 9

Si richiede inoltre che nel **Rapporto Ambientale di VAS, Quadro Valutativo QV01**, al paragrafo F 2.11.2.9 l'affermazione venga modificata, indicando la presenza in valle di stati di rischio e che, conseguentemente, alla luce del principio di precauzione, il PSI debba richiedere obbligatoriamente (anche laddove non previsto dalla normativa nazionale) la procedura di VIS (Verifica di Impatto Sanitario) per qualsiasi intervento assoggettato a VIA, come suggerito anche dal documento "**Valutazione di impatto sulla salute – Linee guida per proponenti e valutatori**" pubblicato dal Ministero della Salute nel 2016.

[2] D. Nuvolone, F. Voller e A. Biggeri "Stato di salute dei residenti nell'area della Valle del Serchio"

Il Ministero della Salute indica appunto: "*Sebbene questa procedura sia attualmente riferita a una tipologia ristretta, seppure importante, di opere e progetti, la strada è tracciata verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti sanitari con quelli ambientali (…) Anche il Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 (macroarea 2.8), evidenzia nella VIS* ***una procedura indispensabile di supporto per la riduzione delle esposizioni nocive alla salute****, affermando l'esigenza di riqualificare le valutazioni preventive a supporto delle amministrazioni effettuate dagli operatori della sanità pubblica e fornendo indicazioni per sviluppare adeguatamente la componente salute nell'ambito delle procedure di VAS e di VIA.*" (pag. 8).
Particolare importanza viene data alla partecipazione dei cittadini, considerati a tutti gli effetti al pari degli altri stakeholder. Si legge: "*Nella VIS è auspicabile che una gestione dei percorsi partecipati, con il coinvolgimento degli stakeholder, venga strutturata anche al fine di ridurre i conflitti sociali.*
(…) Le difficoltà nell'affrontare problematiche ambientali complesse rafforzano la necessità di coinvolgere direttamente i cittadini, nella convinzione che il successo delle politiche di sostenibilità non possano prescindere dal coinvolgimento dei numerosi soggetti portatori di interessi" (pag 37).
Ma il concetto più importante è quello espresso a pag 56, ovvero **la non coincidenza dei limiti normativi esistenti con gli scopi della tutela della salute**. Si legge infatti: "*La normativa ambientale generalmente affronta il tema della protezione della salute umana utilizzando un approccio preventivo, che pone limiti ai fattori di pressione che possono determinare un impatto sulla salute. Tuttavia è opportuno considerare che* ***per molte esposizioni a rischio i limiti normativi non garantiscono l'assenza di effetti sulla salute e che per molte sostanze non sono presenti riferimenti normativi***".

Il paragrafo F.2.11.2.9 - Qualità della vita *fa riferimento all'ambito delle Pendici e versanti terrazzati dei contrafforti delle Apuane (ALv) che comprende le seguenti UTOE:*

UTOE 29 – crinali montuosi - Comune di Pescaglia
UTOE 32 - versanti terrazzati della valle del Pedogna (Pescaglia)
UTOE 33- versanti terrazzati della valle del Celetra (Borgo a Mozzano)
UTOE 34 - versanti terrazzati della valle del Freddana (Pescaglia)
UTOE 35 - versanti terrazzati - Borgo a Mozzano
UTOE 36 - versanti terrazzati di San Romano e Gioviano (Borgo a Mozzano)

L'affermazione per cui "Per quanto riguarda la qualità della vita nella zona non gravano situazioni di rischio per inquinamento" è suffragata dall'evidente assenza di importanti elementi di pressione localizzati in tale ambito, che riveste una valenza prevalentemente rurale e paesaggistica. Anche il Piano di Azione Comunale di Borgo a Mozzano non rileva la presenza di situazioni particolarmente critiche. Sarà compito del PAc previsto dal presente Piano Strutturale Intercomunale valutare la possibilità di condurre eventuali approfondimenti per valutare i fattori di rischio per fasce altimetriche come richiesto dal presente contributo (osservazioni 2 e 3).

Per quanto riguarda l'ambito del fondovalle del Serchio e dei maggiori affluenti in cui ricadono le UTOE 14 – Fondovalle - Comune di Barga, UTOE 15 – Fondovalle - Comune di Coreglia, UTOE 16 – Fondovalle - Fornoli, UTOE 17 – Fondovalle - Bagni di Lucca, UTOE 18 – Fondovalle Val di Lima, UTOE 19 – Fondovalle del Serchio e del torrente Lima, UTOE 20 – Fondovalle del Serchio e dei torrenti Pedogna e Celetra, UTOE 21 – Fondovalle

del torrente Pedogna, UTOE 22 – Fondovalle del torrente Freddana), al Cap. F.2.6.2.7 si fa esplicito riferimento *a fattori di rischio potenzialmente maggiori, legati a fenomeni di inquinamento (acque, suolo, aria, clima acustico…) e di traffico.*

Considerando le finalità e le potenzialità riconosciute dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente allo strumento del Piano Strutturale Intercomunale, è opportuno che la disciplina recepisca la necessità di corredare i progetti con la VIS così come da disposizioni di legge. Questo anche in ragione del fatto che la norma relativa al rapporto tra VIS e VIA è in fase di evoluzione e che è corretto che il Piano Strutturale non si ponga in contrasto con la stessa.

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame, nel rispetto delle suddette precisazioni.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 6 – **Prot.** n. 8369 del 21/11/2018

Richiedente: Sig. Maurizio Varraud – Procuratore Ledoga srl e Alce spa

Oggetto: L'interessato in qualità di proprietario dell'area Ex Alce, ubicata in Fornoli, Bagni di Lucca e distinta al Fg. 95 mapp. 285, 1057, 1058, 1080, 1084 richiede l'integrazione delle destinazioni d'uso ammissibili nell'area Ex Alce con l'inserimento del residenziale e del direzionale pubblico-privato e la conseguente variazione della tabella di dimensionamento dell'UTOE n. 16.

Controdeduzione proposta: Quanto richiesto risulta coerente con i contenuti e gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale, salvo dover precisare che l'area in esame è caratterizzata da situazioni di criticità relative alla prevista bonifica della stessa e ai livelli di emissione acustica. La Disciplina degli interventi ammissibili dovrà pertanto essere attentamente valutata e precisata nel Piano Operativo.

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE** l'osservazione, ferma restando la suddetta precisazione.

Osservazione n. 7 – **Prot.** n. 8370 del 21/11/2018 vedi n. 6

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 8 – **Prot.** n. 8376 del 21/11/2018

Richiedente: Sig. Palmerini Giuliano

Oggetto: L'interessato in qualità di proprietario dell'area distinta al Fg. 40 mapp. 267 e ubicata in Valdottavo (Borgo a Mozzano), Loc. Meino richiede la modifica della perimetrazione del territorio urbanizzato per l'inserimento del terreno sopra identificato avente superficie di mq 1440 ritenendo che lo stesso abbia "buona potenzialità edificatoria".

Controdeduzione proposta: L'area in esame è ubicata immediatamente a ridosso del tessuto edificato esistente, è dotata di opere di urbanizzazione e risulta almeno parzialmente riconducibile alle fattispecie descritte all'art. 4 della L.R. n. 65/2014:

1. Nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 2, può essere ridotto in modo irreversibile.
2. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale ai sensi dei commi 3 e 4, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), salvo quanto previsto dal comma 7. Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo III.
3. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.
4. L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.
5. Non costituiscono territorio urbanizzato:
   a) le aree rurali intercluse, che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico, o che presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le aree rurali periurbane, così come individuate dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica dei comuni, nel rispetto delle disposizioni del PIT;
   b) l'edificato sparso o discontinuo e le relative aree di pertinenza.

L'Ufficio propone pertanto **l'accoglimento parziale** dell'osservazione in esame sottolineando che la conseguente lieve modifica cartografica rende più "lineare" la perimetrazione proposta, risulta coerente con la cartografia già contenuta nel PIT/PPR e permette la tutela della connessione ecologica già individuata.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 9 – **Prot.** n. 8389 del 22/11/2018

Richiedente: Comune Coreglia Antelminelli – Servizio Associato Urbanistica, Ambiente e Sportello Unico Edilizia

Oggetto: Il Responsabile del Servizio segnala l'opportunità di inserire l'agglomerato in Loc. Case Bernardini fra gli insediamenti di matrice antica in conformità a specifica richiesta (manifestazione di interesse) già presentata dai proprietari delle aree e degli edifici interessati in fase di formazione della terza Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Coreglia Antelminelli.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi della Disciplina di Piano e pertanto l'ufficio propone di **ACCOGLIERE** la richiesta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 10 – **Prot.** n. 8407 del 22/11/2018

Richiedente: Sig. Pietro Salotti

Oggetto: L'interessato (imprenditore agricolo) richiede che nelle aree identificate come "agglomerati e nuclei di recente formazione" sia riconosciuta la possibilità di realizzare interventi edificatori finalizzati al ricovero degli animali e altre attività connesse all'allevamento per una Superficie Utile Lorda di circa 500 mq.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi della Disciplina di Piano del Piano Strutturale Intercomunale ma l'attribuzione di potenzialità edificatorie e la precisazione degli interventi ammissibili nelle diverse "zone" è demandata al Piano Operativo in virtù della diversa specifica connotazione degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione proposta ritenendo la stessa NON PERTINENTE.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 11 – **Prot.** n. 8409 del 22/11/2018

Richiedente: Sig. Priori Gianfranco

Oggetto: L'interessato in qualità di proprietario dell'area ubicata in Loc. Fronzola nel Comune di Bagni di Lucca e distinta al Fg. 86 mapp. 639, 640, 994, 637, ecc, propone di destinare la stessa ad "attività turistico – ricettiva mediante ospitalità in casette di legno e relativi servizi accessori" per concorrere allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del territorio con "piccoli volumi mediante sistemi ecocompatibili" (superfici fino a mq 30 cad).

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta adeguatamente motivata e non contiene elementi e documentazione utile per sottoporre la proposta alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 (dimensionamento, tipologia, effetti cumulativi, ecc.), né per valutare la sostenibilità e la coerenza della proposta rispetto ai contenuti del PSI. Il Piano Strutturale Intercomunale non è comunque conformativo dell'uso dei suoli e pertanto non è possibile assegnare in questa fase una destinazione specifica all'area in esame, peraltro posta al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 12 – **Prot.** n. 8410 del 22/11/2018

Richiedente: Sig.ra Gavazzi Francesca

Oggetto: L'interessata in qualità di comproprietaria dell'area ubicata in Loc. Madonna della Neve nel Comune di Bagni di Lucca e distinta al Fg. 97 mapp. 302, 305, propone di destinare la stessa ad "attività turistico – ricettiva mediante ospitalità in casette di legno e relativi servizi accessori" per concorrere allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del territorio con "piccoli volumi mediante sistemi ecocompatibili" (superfici fino a mq 30 cad).

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta adeguatamente motivata e non contiene elementi e documentazione utile per sottoporre la proposta alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 (dimensionamento, tipologia, effetti cumulativi, ecc.), né per valutare la sostenibilità e la coerenza della proposta rispetto ai contenuti del PSI. Il Piano Strutturale Intercomunale non è comunque conformativo dell'uso dei suoli e pertanto non è possibile assegnare in questa fase una destinazione specifica all'area in esame, peraltro posta al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 13 – **Prot.** n. 8412 del 22/11/2018

Richiedente: Comune di Barga – Area Assetto Territorio

Oggetto: Il Responsabile Area Assetto del Territorio segnala l'opportunità di valutare i contenuti della nota prot. n. 1325 del 23/01/2017 (allegata in copia all'osservazione e relativa al procedimento di bonifica dell'area dell'Istituto Superiore di Istruzione – Viale Canteo, Barga) ai fini dell'eventuale integrazione/precisazione del Quadro Conoscitivo del Rapporto Ambientale.

Controdeduzione proposta: I contenuti dell'Osservazioni costituiscono un contributo ai fini dell'integrazione e precisazione del Quadro Conoscitivo del PSI (così come le comunicazioni trasmesse sempre dal Comune di Barga e relative alla notifica di n. e beni vincolati). L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE** l'osservazione allo scopo anche di garantire la "diffusione" delle conoscenze acquisite.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 14 – **Prot.** n. 8413 del 22/11/2018

Richiedente: Comune Coreglia Antelminelli – Servizio Associato Urbanistica, Ambiente e Sportello Unico Edilizia

Oggetto: Il Responsabile del Servizio richiede l'incremento del dimensionamento a fini residenziali proposto dal Piano Strutturale Intercomunale per l'UTOE n. 15 (Fondovalle Comune Coreglia Antelminelli) in considerazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico vigente.

Controdeduzione proposta: L'incremento richiesto (dimensionamento massimo ammissibile 19.740 mq anziché 16.800) risulta motivato "semplicemente" dal numero degli alloggi attualmente previsti dal Regolamento Urbanistico vigente e dalla Superficie Utile Lorda prevista per gli stessi.

I contenuti del Piano Strutturale Intercomunale derivano da valutazioni di sostenibilità dei carichi insediativi più complesse e articolate che trovano motivazione e rispondenza nei dati e negli indicatori descritti in particolare nel Rapporto Ambientale; come già evidenziato l'analisi socio-demografica rileva per il Comune di Coreglia Antelminelli situazioni assai particolari rispetto a quelle dei Comuni limitrofi che hanno indotto gli estensori del Piano a riconoscere un dimensionamento complessivo elevato. Quanto sopra non giustifica l'incremento anche delle Superfici Utili Lorde degli alloggi (stabilite dal PSI in media pari a 120 mq) e l'ulteriore concentrazione di previsioni edificatorie nel territorio di fondovalle laddove sono assunti come obiettivi prioritari il recupero del rapporto con l'ambiente fluviale, la riqualificazione dell'assetto insediativo, la limitazione del consumo di suolo e dell'urbanizzazione, ecc..

Tenuto conto di quanto segnalato dalla Regione Toscana con il contributo istruttorio trasmesso in data 10/12/2018, si ritiene opportuno precisare che il parametro urbanistico sopra indicato è da ritenersi inteso come da Regolamento regionale n. 39/R/2018 (Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. n. 65/2014).

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione proposta, salvo la precisazione finale.

Osservazione n. 15 – Prot. n. 8415 del 22/11/2018 vedi n.2

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 16 – **Prot.** n. 8417 del 22/11/2018

Richiedente: Sig. Rugani Alfredo

Oggetto: L'interessato richiede di inserire la strada comunale di Lucente anche nei tratti vecchi non utilizzati dalla nuova viabilità sita in Pescaglia frazione Loppeglia fra gli elementi caratterizzanti del territorio rurale.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi della Disciplina di Piano e pertanto l'ufficio propone di **ACCOGLIERE** la stessa inserendo la precisazione richiesta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 17 – **Prot.** n. 8447 del 22/11/2018

Richiedente: Sig. Andrea Barbuti – Amministratore Delegato Il Ciocco spa

Oggetto: L'osservazione è riferita al comprensorio turistico ubicato nel Comune di Barga ed è articolata in diverse richieste riferite in particolare alla correzione di un errore materiale (sigla TR-01), all'ampliamento degli "ambiti specializzati in territorio rurale con funzioni non agricole" (punto 1 pag. 20), all'integrazione dell'elenco delle strutture alberghiere indicate nell'elaborato QP_II_06, all'individuazione di un parco tematico a carattere sportivo di valenza sovracomunale tipo Bike park (punto 2, 3, 4, 5 pag. 20, 21) e con piste per motocross, all'incremento del dimensionamento proposto nell'UTOE n. 7 da 900 a 1500 mq (50 posti letto anziché 30).

Controdeduzione proposta: L'ufficio rileva innanzitutto che la sigla TR-01 risulta correttamente posizionata nell'elaborato grafico e quindi non è riscontrabile l'errore materiale descritto nell'osservazione. Per quanto concerne il riconoscimento del "galoppatoio" quale ambito a destinazione specialistica, occorre precisare che lo stesso non è "riconosciuto" come attrezzatura sportiva nel Piano Strutturale del Comune di Barga, bensì inserito in una zona omogenea in cui sono ubicati diversi impianti sportivi ed è ammessa la realizzazione di altri impianti. Il "galoppatoio" è sostanzialmente costituito da viabilità esistente e i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale adottato non escludono la possibilità di migliorarne la fruibilità e le condizioni di utilizzo.

L'Ufficio ritiene ammissibile la richiesta di integrazione dell'elenco delle strutture alberghiere indicate nella Tavola QP_II_06 precisando comunque che il mancato eventuale inserimento nell'elenco non compromette la validità dei titoli autorizzativi per l'esercizio dell'attività in quanto l'elaborato ha lo scopo di rappresentare le tipologie di attività esistenti e di descrivere le principali connotazioni e specificità degli itinerari turistici e delle strutture ricettive esistenti e di previsione.

Il riconoscimento del parco tematico a carattere sportivo di valenza sovracomunale (Bike Park) necessita di valutazioni congiunte con l'Unione Comuni della Garfagnana anche attraverso la convocazione di nuova specifica Conferenza di Copianificazione; è tuttavia doveroso rilevare che parte degli interventi descritti nella premessa dell'osservazione non sono in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale e possono concorrere alla valorizzazione e qualificazione dell'insediamento turistico – ricettivo già valutato dalla Conferenza di Copianificazione del 28/12/2017. La realizzazione di piste da motocross necessita di approfondimenti specialistici (es. aree a vincolo paesaggistico) finalizzati anche all'accertamento della sostenibilità ambientale degli interventi proposti e dei loro effetti cumulativi che possono essere demandati al Piano Operativi e ai relativi Rapporto Ambientale e Studio di Incidenza, tenuto conto di quanto già rilevato dal competente settore della Regione Toscana.

L'inserimento della parola "sportiva" nell'Allegato 1 della Disciplina di Piano (elaborato QP_10_a) non è in contrasto con obiettivi e contenuti del Piano Strutturale Intercomunale.

Non si ritiene invece di assumere come obiettivo generale del Piano e dell'UTOE n. 7 l'individuazione di un impianto fisso per veicoli a motore all'interno del comprensorio de "Il Ciocco" visti l'iniziativa già avviata dall'Amministrazione Provinciale di Lucca ai sensi della L.R. n. 48/94 e s. m. e i. e il documento già trasmesso alla stessa Amministrazione Provinciale dal Comune di Barga (c.f.r. comunicazione Comune di Barga – Area Assetto del Territorio prot. n. 17538 in data 11/10/2018). L'eventuale riconoscimento del tracciato del "galoppatoio" quale impianto fisso per la circolazione fuoristrada non è in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale, fermo restando quanto già illustrato nel suddetto documento in merito alle "aree boscate" di cui al D. Lgs. n. 42/04.

L'incremento del dimensionamento da 900 a 1500 mq non risulta adeguatamente giustificato visto che come già evidenziato durante la Conferenza di Copianificazione, sono obiettivi prioritari il recupero e la riconfigurazione del patrimonio edilizio esistente e che l'area interessata risulta ad alta sensibilità paesaggistica e ambientale.

Da rilevare inoltre che trattasi in parte di attività "produttive" esistenti e che nei casi di interventi riconducibili all'ampliamento di attività esistenti non si rende necessario ricorrere alla Conferenza di Copianificazione e all'indicazione di specifico dimensionamento.

L'Ufficio in virtù delle considerazioni esposte propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 18 – **Prot.** n. 8448 del 22/11/2018

Richiedente: Sig. Stephen Ritzema – Amministratore Bugnano Condominium Company Limited

Oggetto: L'osservazione è riferita all'intervento di recupero e valorizzazione del nucleo di Bugnano nel Comune di Bagni di Lucca, già oggetto della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 e rileva alcuni errori/incongruenze nella disciplina delle opere ammissibili e nel relativo dimensionamento. Analoghe considerazioni sono evidenziate nell'osservazione Rif. 27 presentata dal Responsabile Area del Comune di Bagni di Lucca.

Controdeduzione proposta: Le precisazioni richieste e le modifiche proposte non sono in contrasto con obiettivi e contenuti del Piano Strutturale Intercomunale e sono in parte riconducibili ad errori materiali. L'Ufficio propone pertanto di **ACCOGLIERE** l'osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 19 – **Prot.** n. 8449 del 22/11/2018

Richiedente: Sig.ra Barbi Lorena (e Sig.ra Barbi Marisa)

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato nell'UTOE 12 Altopiano di Barga e in particolare alle aree distinte al Fg. 35 mapp. 953, 961, 962. Le considerazioni riportate nell'osservazione sono condivisibili ma non espressamente riferite e/o riconducibili alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014. Per la valutazione dell'osservazione si rende necessario tenere conto anche dei contenuti del contributo trasmesso dalla Regione Toscana e della controdeduzione alla precedente osservazione n. 4

Controdeduzione proposta:

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione proposta inserendo parte dell'area di proprietà dei richiedenti entro il perimetro del Nucleo Rurale immediatamente limitrofo, rivisto anche alla luce del contributo trasmesso dalla Regione Toscana e dei successivi approfondimenti richiesti. In relazione alla disciplina degli interventi ammissibili nei nuclei rurali e storici, è opportuno precisare attraverso idonea integrazione delle Disposizioni Normative, che sono da intendersi ammissibili interventi di completamento e trasformazione del tessuto edificato presente nei nuclei sempreché tali interventi concorrano alla loro riqualificazione urbanistica e funzionale e alla riconfigurazione dei margini degli stessi nuclei. Le aree interessate dovranno essere individuate e disciplinate dai Piani Operativi attraverso attenta ricognizione del patrimonio edilizio esistente e stesura di apposite schede – norma.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 20 – **Prot.** n. 8452 del 22/11/2018

Richiedente: Sig.ra Manuela Tolaini

Oggetto: L'interessata richiede la modifica degli elaborati G05 – Pericolosità geologica e G04 – Pericolosità idraulica rilevando che l'area di proprietà (Fg. 96 mapp. 860, 861) non presenta caratteristiche geomorfologiche tali da poter essere interessata da fenomeni di debris flow e trasporto solido.

Controdeduzione proposta: Per quanto le considerazioni di carattere morfologico prodotte possano essere condivisibili, si rimarca che per una discretizzazione della pericolosità da trasporto solido, il conoide ed il suo bacino di alimentazione devono essere studiati nel loro complesso, dall'apice del bacino fino alla parte terminale del conoide. Dato l'elevato numero di conoidi che sono risultati essere potenzialmente suscettibili di tale fenomeno la sede opportuna degli approfondimenti puntuali deve essere il Piano Operativo Comunale, in relazione anche alle varie trasformazioni che saranno previste.

Si sottolinea inoltre che la variante al P.G.R.A. del Bacino Appennino Settentrionale in fase di adozione ha classificato tali aree a pericolosità idraulica P2 e che il PSI ha recepito tali strati informativi (TAV. G10).

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 21 – **Prot.** n. 8453 del 23/11/2018

Richiedente: Servizio Pianificazione Urbanistica Unione Comuni Media Valle del Serchio

Oggetto: Il Responsabile del Servizio segnala l'opportunità di recepire nelle disposizioni normative del PSI i contenuti del parere già reso dall'Autorità di Bacino Distrettuale e per quanto concerne lo "strato informativo" pervenuto con prot. n. 5777 del 3/08/2018 propone l'introduzione di una sorta di misura di salvaguardia integrativa, precisando che il Piano Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Distrettuale già oggetto di Variante di adeguamento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, è strumento sovraordinato agli atti di pianificazione e di governo del territorio. Lo strato informativo sopradescritto qualora recepito dal PAI sarà comunque parte integrante dello stesso e alle aree interessate sarà comunque associata la classe di pericolosità indicata dallo stesso indipendentemente da eventuali diverse disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale.

Controdeduzione proposta: L'Ufficio per le considerazioni di cui sopra e per le motivazioni già illustrate nell'osservazione (che si intendono qui integralmente richiamate), propone di **ACCOGLIERE** l'osservazione, fermo restando il parere dell'ufficio regionale competente.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 22 – **Prot.** n. 8454 del 23/11/2018

Richiedente: Ing. Alice Salotti (in qualità di tecnico incaricato)

Oggetto: L'osservazione è riferita alla zona della Chiesa di Fornoli e propone la modifica degli elaborati G05 – Pericolosità geologica e G07 – Pericolosità idraulica rilevando che l'area non presenta caratteristiche geomorfologiche tali da poter essere interessata da fenomeni di debris flow e trasporto solido.

Controdeduzione proposta: Per quanto le considerazioni di carattere morfologico prodotte possano essere condivisibili, si rimarca che per una discretizzazione della pericolosità da trasporto solido, il conoide ed il suo bacino di alimentazione devono essere studiati nel loro complesso, dall'apice del bacino fino alla parte terminale del conoide. Dato l'elevato numero di conoidi che sono risultati essere potenzialmente suscettibili di tale fenomeno la sede opportuna degli approfondimenti puntuali deve essere il Piano Operativo Comunale, in relazione anche alle varie trasformazioni che saranno previste.

Si sottolinea inoltre che la variante al P.G.R.A. del Bacino Appennino Settentrionale in fase di adozione ha classificato tali aree a pericolosità idraulica P2 e che il PSI ha recepito tali strati informativi (TAV. G10)

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 23 – **Prot.** n. 8461 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Andrea Bonfanti – Sindaco Comune Pescaglia

Oggetto: L'osservazione è riferita all'Allegato 2 della Disciplina di Piano – "Ricognizione beni paesaggistici" e all'elaborato QC_V_17 "Vincoli paesaggistici e aree protette" e riguarda la perimetrazione dell'area contigua al Parco delle Alpi Apuane così come da Deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30/11/2016 e successive modifiche normative.

Controdeduzione proposta: L'Ufficio prende atto delle corrette considerazioni illustrate nell'osservazione rilevando che gli elaborati tecnici del Piano Strutturale Intercomunale hanno valore ricognitivo e non intendono sostituire e/o modificare le disposizioni legislative vigenti. Per chiarezza l'Ufficio propone di procedere alla variazione degli elaborati recependo gli esiti della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR per le eventuali necessarie modifiche di perimetrazione.

L'Ufficio propone pertanto di **ACCOGLIERE** la richiesta di corretta identificazione dell'area contigua al Parco delle Alpi Apuane, rinviando l'eventuale rettifica degli elaborati del PSI agli esiti della Conferenza Paesaggistica.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 24 – **Prot.** n. 8463 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Andrea Bonfanti – Sindaco Comune Pescaglia

Oggetto: L'osservazione è articolata in diverse parti riferite alle seguenti situazioni/tematiche: realizzazione nuova area a parcheggio in Loc. Piegaio, modifica perimetrazione territorio urbanizzato della frazione Loppeglia, integrazione degli elaborati geologico-tecnici con l'introduzione dell'elaborato grafico descrittivo del vincolo ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/01 e s. m. e i., integrazione degli obiettivi e contenuti della Disciplina di Piano (in particolare per UTOE 22 e 34) con il riconoscimento del Centro Commerciale Naturale già identificato e perimetrato dall'Amministrazione Comunale, revisione della perimetrazione del vincolo cimiteriale in San Martino in Freddana, segnalazione errore materiale per mancata individuazione grafica delle scuole di Piegaio e Torcigliano e necessità di rettifica del simbolo TR-11 da UTOE 29 a UTOE 32 nell'elaborato QP_II_05, inserimento del simbolo "ippica" nell'elaborato QP_II_06, adeguamento riferimenti normativi L.R. n. 41/2018 nell'art. 10.2 della Disciplina di Piano, integrazione dell'elaborato QP_09 (tema del rimboschimento compensativo). Per una più dettagliata disamina dei contenuti dell'osservazione così come qui sinteticamente riepilogati, si rimanda alla stessa.

Controdeduzione proposta: L'Ufficio prende atto degli errori materiali segnalati e propone il recepimento delle correzioni/integrazioni proposte in relazione a:

- integrazione degli elaborati geologico-tecnici con l'introduzione di idoneo elaborato grafico ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/01 e s. m. e i. (G11),
- integrazione degli obiettivi e contenuti della Disciplina di Piano (in particolare per UTOE 22 e 34) con il riconoscimento del Centro Commerciale Naturale già identificato e perimetrato dall'Amministrazione Comunale,
- correzione perimetrazione vincolo cimiteriale in San Martino in Freddana,
- correzione errore materiale per mancata individuazione grafica delle scuole di Piegaio e Torcigliano,
- rettifica del simbolo TR-11 da UTOE 29 a UTOE 32 nell'elaborato QP_II_05 e correzione della tabella di dimensionamento dell'UTOE 32 in conformità al punto 2 delle disposizioni riportate nella scheda descrittiva (1700 mq),
- inserimento in considerazione del reale stato dei luoghi del simbolo "ippica" nell'elaborato QP_II_06,
- adeguamento riferimenti normativi L.R. n. 41/2018 nell'art. 10.2 della Disciplina di Piano.

Per quanto concerne invece, la realizzazione di una nuova area a parcheggio a servizio dell'edificio scolastico esistente in Loc. Piegaio, si rileva che non risulta necessario procedere alla revisione/integrazione degli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale in quanto trattasi di opera pubblica a completamento di attrezzatura esistente (possibile inserimento in obiettivi UTOE).

La modifica della perimetrazione del territorio urbanizzato nella frazione Loppeglia non risulta adeguatamente motivata in relazione ai contenuti dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014, alla luce dello stato dei luoghi così come illustrato anche nella documentazione integrativa redatta in conformità a quanto segnalato dal competente Servizio della Regione Toscana nel contributo istruttorio del 10/12/2018.

In fase di istruttoria dell'Osservazione è stato rilevato un errore materiale nelle tabelle di dimensionamento riportate nell'Allegato 1 alla Disciplina di Piano in quanto risulta indicata la L.R. n. 25/2014 anziché la L.R. n. 65/2014.

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame e di rettificare gli errori materiali sopra descritti.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 25 – **Prot.** n. 8472 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Vittorio Lumini – Legale Rappresentante Società Cave Pedogna

Oggetto: L'osservazione è riferita all'area della Cava Pedogna e riguarda sia aspetti di carattere idraulico e idrogeologico, sia la disciplina delle attività di cava, il riconoscimento degli "Insediamenti consolidati" e la perimetrazione del territorio urbanizzato. Per una più dettagliata disamina si rimanda ai contenuti dell'Osservazione.

Controdeduzione proposta:

Le considerazioni riportate nell'Osservazione in merito alla presenza nell'insediamento produttivo in esame di diversi manufatti, di una fitta rete di raccolta delle acque bianche, di una fitta rete di distribuzione elettrica e di controllo sono condivisibili ma non determinano il riconoscimento del "territorio urbanizzato" così come definito dall'art. 4 della L.R. n. 65/2014.

Le aree destinate all'escavazione sono in virtù delle disposizioni normative vigenti disciplinate dai PRAER e la destinazione ha carattere transitorio; data l'ubicazione e le caratteristiche morfologiche dell'area, non è giustificabile l'incremento del dimensionamento "per nuove edificazioni"… a carattere anche residenziale ad integrazione dell'insediamento produttivo.

L'attività resta disciplinata dagli atti autorizzativi già rilasciati dal Comune; il Piano Strutturale Intercomunale non intende apportare alcuna modifica agli stessi né alle perimetrazioni già indicate nel PRAE considerato anche che lo stesso non è conformativo dell'uso dei suoli. Da sottolineare che nel contributo pervenuto dal competente Servizio della Regione Toscana è stato precisato che "*… è in corso di formazione il nuovo Piano Regionale Cave di cui alla l.r. n. 35/2015, in particolare:*

- *con DGR n. 811 del 1 Agosto 2016 è stato approvato il documento di Avvio del procedimento in cui sono indicati metodologie e contenuti del Piano;*
- *con Decisione n. 8 del 24/09/2018 la Giunta Regionale ha deciso di sottoporre a concertazione, ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 1/2015, la proposta di Piano…….".*

Per quanto concerne infine la perimetrazione dell'insediamento consolidato di cui all'art. 60 della Disciplina di Piano del PTC della Provincia di Lucca si rileva che la perimetrazione degli insediamenti consolidati riportata negli elaborati del PSI è differenziata tra gli *insediamenti caratterizzati da una intesa tra l'Amministrazione Comunale e l'Amministrazione Provinciale conclusa, in itinere e di nuova proposta*. Gli insediamenti consolidati non suscettibili di essere delocalizzati e suscettibili di essere messi in sicurezza attraverso azioni e interventi di natura idraulica ai sensi dell'art. 60 comma 4 delle norme del PTC, sono esclusivamente quelli che hanno un iter concluso. Resta inteso che gli elaborati del PSI non sono in questo senso prescrittivi e pertanto le diverse Amministrazioni Comunali potranno valutare la possibilità di avviare il procedimento di "deperimetrazione" delle aree di pertinenza fluviale e riconoscimento degli "insediamenti consolidati" di cui all'art. 60 della Disciplina di Piano del PTC anche laddove non espressamente indicato nel PSI, sempreche ricorrano le condizioni indicate nell'art. 60 della Disciplina di Piano del PTC. Gli elaborati del PSI possono costituire utile riferimento per tutti i casi e soprattutto laddove sono già stati effettuati specifici approfondimenti di carattere idrogeologico e idraulico e biologico – vegetazionale.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 26 – **Prot.** n. 8487 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Lucchesi Pietro – Collegio Geometri Provincia di Lucca

Oggetto: L'osservazione si configura quale "contributo concreto" per un PSI che "riesca a definire al meglio le strategie per il futuro" ed è riferita a diversi aspetti/tematiche sinteticamente riepilogabili come segue:

- carenza delle linee di macropianificazione necessarie ed "assenza di collegamento con il Piano Strutturale della Garfagnana";
- mancata individuazione dei corridoi fluviali e viabili;
- inadeguatezza della pianificazione per il recupero e la valorizzazione dei centri storici e per lo sviluppo delle aree rurali, industriali e artigianali;
- assenza di disposizioni relative alla salvaguardia della salute umana, alle emissioni in atmosfera, alla valorizzazione della linea ferroviaria, delle vecchie stazioni dismesse e dei caselli ferroviari quali parti di un "albergo diffuso spezzettato";
- integrazione delle disposizioni riferite allo sviluppo turistico del territorio;
- revisione della perimetrazione del territorio urbanizzato.

Controdeduzione proposta: Le considerazioni riportate nella parte introduttiva dell'osservazione sono molto generiche o comunque non espressamente riferite a specifici elaborati del PSI. L'Ufficio del Piano ritiene di aver adeguatamente valutato e declinato i contenuti delle disposizioni vigenti e del PIT/PPR senza aver acriticamente riproposto "diktat e morfotipi" generici e lontani dal territorio. Gli approfondimenti tecnici redatti in fase di controdeduzione alle osservazioni e gli esiti della Conferenza Paesaggistica possono comunque contribuire all'integrazione e precisazione degli elaborati del PSI.

In merito alla tutela della salute, alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e della linea ferroviaria, l'Ufficio di Piano rileva che il PSI, se valutato nel complesso degli elaborati, sia esaustivo e conforme alle disposizioni vigenti e agli obiettivi e indirizzi espressi dai soggetti competenti.

L'Unione Comuni Media Valle del Serchio ha, del resto, condiviso parte delle previsioni con l'Unione Comuni Garfagnana e la Regione Toscana ha invitato le due Unioni alle Conferenze di Pianificazione previste per l'esame dei rispettivi PSI.

L'osservazione non chiarisce quali siano le modifiche richieste salo in pochi casi.

L'Ufficio di Piano ritiene che le disposizioni del PSI non siano in contrasto con il recupero di caselli e stazioni ferroviarie, con l'apertura di attività commerciali e con la valorizzazione dei prodotti tipici.

L'osservazione non chiarisce i motivi per cui i varchi inedificati siano "discutibili" e non precisa quali debbano essere rivalutati; per una più attenta disamina del tema delle visuali e degli aspetti paesaggistici l'Ufficio di Piano ha redatto un elaborato integrativo quale contributo conoscitivo da esaminare durante la Conferenza Paesaggistica.

Per quanto riguarda il tema VIS si rimanda alla controdeduzione all'Osservazione n. 5.

Per gli aspetti paesaggistici e di coerenza con il PIT/PPR si rimanda agli esiti della Conferenza Paesaggistica sottolineando che il PSI e in particolare le indagini idrogeologiche e idrauliche sono redatte in conformità delle disposizioni vigenti e che sono stati richiesti i pareri dell'Autorità di Bacino e dell'ufficio regionale competente.

I criteri di attribuzione della vulnerabilità degli acquiferi sono stati definiti in base al quadro disponibile maggiormente aggiornato dal punto di vista delle conoscenze di tipo geologico e idrogeologico, quadro sicuramente più recente e dettagliato rispetto a quanto eseguito in sede di PTC (2000).

In particolare si sottolinea che le litologie adiacenti al sito oggetto di osservazione, classificate con un grado di vulnerabilità *elevatissimo*, sono caratterizzate dalla presenza di alluvioni da grossolane a medie molto recenti e/o attuali, collocate in corrispondenza dell'area di pertinenza del Fiume Serchio. Oltre a questo aspetto di natura litologica bisogna sottolineare che queste aree sono caratterizzate da una distanza ridotta della tavola d'acqua dal p.c. e dalla scarsa o nulla presenza di materiale di copertura, elementi fondamentali per la determinazione del grado di vulnerabilità. D'altro canto il sito oggetto di osservazione è invece collocato in corrispondenza di un terrazzo alluvionale, caratterizzato dalla presenza di materiali a granulometria mista, sciolti o parzialmente cementati, spesso caratterizzati dalla presenza rilevante di matrice fine a volta argillosa. La tavola d'acqua è collocata a distanze sicuramente superiori rispetto al fondovalle e localmente sono presenti terreni di copertura.

È pertanto intuibile come a materiali caratterizzati da litologie, permeabilità e soggiacenze differenti corrispondano differenti gradi di vulnerabilità.

È appena il caso di rimarcare infine che tale criterio è stato applicato sull'intero territorio oggetto di studio.

In merito alle incongruenze tra cartografie e norme si riscontra un refuso nella parte normativa che verrà modificato in questa sede.

Per quanto concerne infine l'attività estrattiva in Loc. Villa a Roggio si rimanda alle valutazioni riportate nella controdeduzione all'osservazione presentata dai soggetti interessati.

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame e LIMITATAMENTE a quanto sopra illustrato.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 27 – **Prot.** n. 8488 del 23/11/2018

Richiedente: Comune Bagni di Lucca – Area Tecnica – U.O Edilizia Privata

Oggetto: L'osservazione è riferita agli elaborati geologico – tecnici (G05) e in particolare ai criteri di perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica G2 e G3 ai sensi del DPGR n. 53/R/2011. Vengono inoltre rilevati errori e incongruenze nella disciplina degli interventi relativi al recupero e alla riqualificazione del nucleo di Bugnano e l'opportunità di integrare la Disciplina di Piano con disposizioni riguardanti le aree oggetto di riqualificazione e rigenerazione urbana. Per una più dettagliata disamina dei contenuti dell'osservazione così come qui sinteticamente riepilogati, si rimanda alla stessa.

Controdeduzione proposta: In merito all'osservazione riguardante i criteri della pericolosità geomorfologica adottati in relazione alla classificazione di alcune aree presenti all'interno del territorio comunale, si sottolinea che la corrispondenza tra le classi di pericolosità geomorfologica definite dal PAI e quelle ai sensi del 53/R sono state rispettate. Fanno eccezione alcune zone in cui la presenza di problematiche di stabilità è riconducibile sia alla locale litologia che alla morfologia e che pertanto ai sensi del Regolamento Regionale, devono essere oggetto di appositi accertamenti da eseguirsi con indagini dirette. Infatti il DPGR 53/R Allegato A "Direttive per le indagini geologiche" punto C.1, inserisce nelle aree G.3 le "*aree di potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia…".* Tutte le aree che nel PSI sono state classificate come G.3 presentano delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche o litologiche potenzialmente predisponenti all'instabilità e necessitano pertanto di accertamenti puntuali, con opportune indagini geologiche e geognostiche, che siano in grado di definire la stabilità dell'area nel suo complesso.

Tra le aree indicate nell'osservazione dell'Amministrazione Comunale di Bagni di Lucca si può distinguere quanto segue:

- Per quanto riguarda l'area che comprende l'Istituto Comprensivo Scolastico Matteo Trenta, a seguito dell'analisi eseguita in questa sede della relazione geologica a firma del dott. Geol. P. Barsanti "Valutazione di vulnerabilità sismica di edifici strategici e rilevanti (Ordinanza OPCM 3505/06 – Delibera CRT 546/06): Scuola elementare e media via Matteo Trenta in loc. Capoluogo" del 2011, l'osservazione può essere **ACCOLTA** in quanto le indagini di dettaglio hanno accertato la locale litologia senza evidenziare particolari problematiche di stabilità dell'area. In tale contesto in questa sede si attua la modifica della pericolosità da G.3 a G.2 nella carta G05.
- L'osservazione riguardante l'area posta in loc. S. Gemignano, contraddistinta da acclività blande e dalla presenza di una coltre detritica poggiante su una litologia non caratterizzata da particolare problematiche (arenaria Macigno – mg), può essere **ACCOLTA**, riconoscendo nell'attribuzione della pericolosità l'incorrenza di un mero errore cartografico. In tale contesto in questa sede si attua la modifica della pericolosità da G.3 a G.2 nella carta G05.
- Per tutte le altre aree si rimarca che, durante la stesura della carta di pericolosità geomorfologica G05, è stata effettuata un'attenta analisi delle situazioni contraddistinte da problematiche di versante per caratteristiche di natura litologica, anche in assenza di acclività significative. In particolare si tratta essenzialmente di zone con litologie di natura argillosa/argillitica (arg, cb, sc) o di corpi detritici appoggiati su queste formazioni. In assenza di indagini di dettaglio che accertino la natura e gli spessori di questi

materiali si conferma la classe di pericolosità G.3, **NON ACCOGLIENDO** l'osservazione dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda la tabella del dimensionamento dell'UTOE 9 - Pendici Terrazzate della Val Fegana, si propone di accogliere la richiesta di modifica aggiungendo nella tabella la Sul di 3600 mq (corrispondente a 120 posti letto) per riuso del patrimonio edilizio esistente all'esterno del perimetro urbanizzato, in quanto trattasi di errore materiale: la previsione di recupero ai fini turistico ricettivi del Nucleo rurale di Bugnano (TR-8) è stata infatti oggetto di Conferenza di Copianificazione prevedendo, oltre ad una SUL di 800 mq per nuova edificazione turistico-ricettiva, anche il recupero degli edifici esistenti per la creazione di un massimo di 120 posti letto.

Si accoglie, infine, la proposta di integrare la descrizione dell'UTOE n.16 - Fondovalle Fornoli, dell'UTOE n. 17 - Fondovalle Bagni di Lucca e dell'UTOE n. 18 - Fondovalle Val di Lima di cui all'Allegato 1 della Disciplina di Piano (QP-10_a), come indicato nell'osservazione, relativamente all'indicazione di alcune aree insediative dismesse e degradate che potrebbero essere suscettibili di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana o ristrutturazione urbanistica e che potranno essere individuate e disciplinate nel Piano Operativo Comunale.

Si tratta dei seguenti siti per cui potrà essere stabilito quanto segue:

- UTOE 16 - Fondovalle Fornoli - nella quale all'interno del territorio urbanizzato si segnala la presenza di lotti edificati in dismissione o comunque in stato di degrado urbano suscettibili di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana o di ristrutturazione urbanistica, quali l'area ex Alce, i lotti circostanti la Stazione di Fornoli che necessitano interventi di riqualificazione e ridisegno dei lotti e l'Area artigianale dismessa in Bocca di Fegana (ex Ondulato, ex Federighi), per i quali il PO potrà meglio individuare gli interventi edilizi, le tipologie edilizie e le destinazioni d'uso ammissibili e compatibili, la necessità di inserimento di attrezzature pubbliche, la perimetrazione degli ambiti da riqualificare e le destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto di quanto già indicato nel PSI.

- UTOE 17 Fondovalle Bagni di Lucca - in cui è presente un'Area urbana lungo via Letizia (S.S. n. 12 dell'Abetone e del Brennero) in loc. Dominillo nel Capoluogo, che necessita di riqualificazione urbana del contesto insediativo, con inserimento di nuove attrezzature pubbliche, incrementando e riqualificando le infrastrutture esistenti mediante la messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.S. n. 12 dell'Abetone e del Brennero e la S.P. per Boveglio, realizzando nuovi parcheggi, spazi di sosta e di incontro, percorsi ed attraversamenti pedonali e procedendo contestualmente alla riorganizzazione generale del tessuto insediativo esistente, caratterizzato da edifici ad uso residenziale e commerciale misti ad edifici artigianali ormai dismessi (ex Fabbrica Marchi, ex Artigianato Gregori ecc.... nella Loc. Dominillo): per la suddetta area il PO potrà meglio individuare gli interventi edilizi, le tipologie edilizie e le destinazioni d'uso ammissibili e compatibili, la necessità di inserimento di attrezzature pubbliche, la perimetrazione degli ambiti da riqualificare e le destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto di quanto già indicato nel PSI.

- UTOE 18 Fondovalle Val di Lima - nella quale all'interno del territorio urbanizzato si segnala la presenza di un lotto molto esteso occupato dallo stabilimento artigianale dismesso (ex-Farmet) a Fabbriche di Casabasciana: per la predetta area il PO potrà meglio individuare gli interventi edilizi, le tipologie edilizie e le destinazioni d'uso ammissibili e compatibili, la necessità di inserimento di attrezzature pubbliche, la dettagliata perimetrazione degli ambiti da riqualificare e le destinazioni d'uso compatibili, nel rispetto di quanto già indicato nel PSI.

In virtù delle considerazioni sopra illustrate, l'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 28 – **Prot.** n. 8489 del 23/11/2018

Richiedente: Geom. Antonio Agostini (in qualità di tecnico incaricato)

Oggetto: Gli interessati richiedono che il Piano Strutturale Intercomunale preveda la possibilità di realizzare una struttura alberghiera da abbinare all'attività ricettiva esistente (casa – vacanze) in Loc. Al Palazzo – San Martino in Freddana.

Controdeduzione proposta:

Premesso che il Piano Strutturale Intercomunale non è conformativo dell'uso dei suoli e che pertanto non è possibile prevedere la possibilità di realizzare la struttura alberghiera descritta nell'Osservazione in una determinata area, si rileva che in virtù di quanto riportato nel Verbale della Conferenza di Copianificazione e di quanto conseguentemente indicato nella scheda descrittiva dell'UTOE di riferimento in San Martino in Freddana è riconosciuta come scelta strategica e condivisa l'implementazione delle attività e della ricettività turistica. In occasione della Conferenza di Copianificazione è stato rilevato che le strutture a carattere non temporaneo non sono realizzabili in aree vincolate esterne al perimetro del territorio urbanizzato ma è stata riconosciuta la validità della proposta. Con la stesura del Piano Operativo, fermi restando il dimensionamento, i criteri e le prescrizioni della Disciplina di Piano potrà, pertanto, essere adeguatamente valutata la richiesta degli interessati.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione proposta sottolineando che la richiesta è comunque coerente con i contenuti del PSI per le ragioni sopra illustrate.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 29 – **Prot.** n. 8493 del 23/11/2018

Richiedente: Sig.ra Salvi Cristiana, Sig.ra Salvi Beatrice

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato nell'UTOE n. 12 Altopiano di Barga e richiede l'inserimento delle aree distinte al Fg. 35 mapp. 1471, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 195 per uniformarne la destinazione e la normativa e consentire la realizzazione di "qualsivoglia tipologia di intervento urbanistico".

Controdeduzione proposta: L'osservazione risulta assolutamente NON MOTIVATA in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014 e ai contenuti della Disciplina di Piano del Piano Strutturale Intercomunale. Il recupero del patrimonio edilizio esistente sarà dettagliatamente disciplinato dal Piano Operativo in conformità agli indirizzi e ai criteri proposti dal Piano Strutturale Intercomunale.

Si rileva la possibilità di accogliere parzialmente (e per una porzione molto limitata) la richiesta per garantire maggiore rispondenza allo stato dei luoghi laddove risulta presente un edificio.

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 30 – **Prot.** n. 8496 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Oliviero Del Debbio – Amministratore Unico Del Debbio spa

Oggetto: L'osservazione è riferita all'area dell'impianto di frantumazione e lavorazione inerti di proprietà della Società, ubicato in Loc. Pedona a Ponte all'Ania ed è articolata in due specifiche richieste: riconoscimento dell'insediamento quale "insediamento consolidato" ai sensi dell'art. 60 della Disciplina di Piano del PTC della Provincia di Lucca e inserimento nella perimetrazione del "territorio urbanizzato" con contestuale variazione della tabella di dimensionamento dell'UTOE.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non può essere accolta in quanto ha per oggetto argomenti non strettamente riconducibili ai contenuti del Piano Strutturale Intercomunale e alle disposizioni vigenti.

Il riconoscimento degli "insediamenti consolidati" è subordinato all'Intesa descritta all'art. 60 della Disciplina di Piano del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca; nel Piano Strutturale Intercomunale e in particolare nel Quadro Conoscitivo dello stesso potrebbero eventualmente essere introdotti elaborati e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'insediamento consolidato (insediamenti non delocalizzabili e suscettibili di messa in sicurezza idraulica). In questo senso, l'Ufficio ritiene che gli elaborati già prodotti siano esaustivi, tenuto conto in particolare di quanto già sottoposto alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014.

E' doveroso tuttavia rilevare che l'Autorità di Bacino Distrettuale ha segnalato perplessità in merito ai contenuti della suddetta documentazione e alla disciplina conseguentemente proposta; tutti gli interventi di spostamento dei manufatti, allontanamento dal corso d'acqua e riqualificazione/rinaturalizzazione delle fasce fluviali restano subordinati alla verifica di conformità e coerenza con il PAI vigente. Sono in corso approfondimenti sul tema alla luce di quanto emerso durante la Conferenza Programmatica indetta dalla Regione Toscana per la valutazione della Variante PAI di adeguamento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

L'inserimento dell'insediamento produttivo entro il perimetro del territorio urbanizzato non risponde ai contenuti dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014; il riconoscimento delle attività esistenti e il potenziamento del comparto sono stati per questo oggetto della Conferenza di Copianificazione: gli interventi proposti risultano sostenibili e di interesse "strategico" alle condizioni e nei limiti indicati nel verbale della suddetta Conferenza e nella Disciplina di Piano.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 31 – **Prot.** n. 8501 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Andreoni Narciso

Oggetto: L'interessato segnala l'importanza della memoria storica del territorio e delle caratteristiche ambientali per la vita economica, culturale e sociale degli abitanti del Comune di Pescaglia e propone che siano evidenziati come bene comune "edifici e strutture di interesse storico" e che sia tutelato lo stato di diritto della viabilità minore in modo che possa essere fruibile per gli abitanti e contribuisca alla riqualificazione dei centri abitati.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non è in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale; non si rileva la necessità di ulteriori precisazioni e integrazioni alla luce anche della controdeduzione proposta per l'osservazione n. 2.

L'Osservazione è da ritenersi **NON PERTINENTE**.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 32 – **Prot.** n. 8502 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Del Debbio Massimo – Legale Rappresentante Interventi Territoriali srl

Oggetto: L'osservazione riguarda l'area della Cava dismessa in Loc. Ai Lencetti nella frazione Monsagrati del Comune di Pescaglia evidenziando che la stessa è tuttora inserita entro il perimetro delle "aree di naturale esondazione" con "pericolosità idraulica molto elevata" nel PTC della Provincia di Lucca. Viene richiesto di inserire la stessa entro il perimetro delle "proposte di deperimetrazione" ai sensi dell'art. 60 comma 4 della Disciplina di Piano dello stesso PTC.

Controdeduzione proposta: La richiesta di discusione della proposta di deperimetrazione dell'area di pertinenza fluviale e riconoscimento dell'insediamento consolidato (art. 60 Disciplina di Piano del PTC) nella Conferenza Programmatica di valutazione della Variante al Piano di Bacino per adeguamento al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni non è di competenza del Piano Strutturale Intercomunale e pertanto l'Osservazione così come formulata è da ritenersi NON PERTINENTE.

In merito alle considerazioni riportate nella stessa occorre, tuttavia, rilevare che:

- Il riconoscimento degli "insediamenti consolidati" è subordinato all'Intesa descritta all'art. 60 della Disciplina di Piano del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca; nel Piano Strutturale Intercomunale e in particolare nel Quadro Conoscitivo dello stesso potrebbero eventualmente essere introdotti elaborati e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'insediamento consolidato (insediamenti non delocalizzabili e suscettibili di messa in sicurezza idraulica).
- L'eventuale modifica/integrazione dei contenuti del Piano Assetto Idrogeologico del Bacino dell'Appennino Settentrionale sarà recepita dal Piano Strutturale Intercomunale in virtù delle disposizioni normative vigenti (strumento sovraordinato) e della precisazione introdotta nella Disciplina di Piano del PSI in quanto espressamente richiesta nel parere reso dall'Autorità di Bacino.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 33 – **Prot.** n. 8503 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Fusco Paolo

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato e riguarda l'area distinta al Fg. 45 mapp. 206, 207, 208, 209 ubicata in Fornaci di Barga in posizione immediatamente adiacente il ilmite della perimetrazione proposta.

Controdeduzione proposta: L'Ufficio in considerazione dello stato dei luoghi e in particolare della presenza di insediamenti abitativi anche di recente edificazione e di opere di urbanizzazione propone la rettifica parziale della perimetrazione proposta.

L'Osservazione è quindi da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 34– **Prot.** n. 8504 del 23/11/2018 vedi n. 26

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 35 – **Prot.** n. 8505 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Bacci Paolo

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato nell'UTOE n. 12 Altopiano di Barga e riguarda l'area distinta al Fg. 31 mapp. 532 in Loc. Gragnana

Controdeduzione proposta: L'osservazione risulta assolutamente NON MOTIVATA in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014 e dello stesso Regolamento Urbanistico del Comune di Barga.

Fermo restando quanto sopra e tenuto conto anche delle precisazioni introdotte nella Disciplina di Piano alla luce della controdeduzione alla precedente Osservazione n. 19, l'Ufficio valutati i contenuti del Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Barga (che prevede il riconoscimento e la perimetrazione del nucleo rurale di Gragnana), propone l'inserimento della perimetrazione del nucleo rurale di Gragnana.

L'Osservazione è da ritenersi **NON ACCOLTA**, salvo quanto sopradescritto.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 36 – **Prot.** n. 8506 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Mollica Michele Antonio

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato di Filecchio - Barga e riguarda l'area distinta al Fg. 50 mapp. 237, già oggetto di uno degli Accordi Procedimentali descritti nell'osservazione Rif. 4.

Controdeduzione proposta: L'osservazione risulta assolutamente NON MOTIVATA in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014. E' doveroso sottolineare che nel caso specifico è già stato rilasciato Atto unico "permesso a costruire" per la realizzazione di un edificio residenziale e che l'interessato ha dato corso ai lavori.

Gli interventi di eventuale successiva trasformazione/ristrutturazione dell'immobile esistente dovranno essere effettuati nel rispetto della disciplina proposta dal Piano Operativo per gli edifici ubicati nel territorio rurale e aventi destinazione non agricola.

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 37 – **Prot.** n. 8508 del 23/11/2018

Richiedente: Sig.ra Battaglia Carla

Oggetto: L'osservazione è riferita all'elaborato QP_I_02 avente per oggetto il Patrimonio Territoriale – la struttura idro-geomorfologica e riguarda il corretto posizionamento del corso d'acqua esistente denominato "Solco del Pianello".

Controdeduzione proposta: L'ufficio, tenuto conto dell'effettivo stato dei luoghi così come risultante anche dalla cartografia catastale, propone la rettifica dell'elaborato G08 del Piano Strutturale Intercomunale con la corretta indicazione del corso d'acqua precisando che la suddetta indicazione non comporta variazione diretta del "Reticolo idrografico" nella cartografia regionale e quindi nell'elaborato QP_I_02.

L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame, ferma restando la suddetta precisazione.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 38 – **Prot.** n. 8509 del 23/11/2018

Richiedente: Sig.ra Micheli Patrizia, Sig. Castelli Mario, Sig.ra Moscardini Maria, Sig. Lunatici Rolando

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato nella frazione Filecchio e in particolare lungo la strada comunale che collega Loc. Bardani e Loc. Giannini, dove sono presenti "piccoli nuclei storici di antica formazione, oltre a nuovi insediamenti di recente costruzione". L'area distinta al Fg. 50 mapp. 1301 – 1304 p è inoltre oggetto di uno degli Accordi Procedimentali descritti nell'osservazione Rif. 4.

Controdeduzione proposta: Le considerazioni riportate nell'osservazione sono in gran parte condivisibili tenuto conto in particolare della conformazione storico – tipologica dell'abitato di Filecchio, già oggetto di specifici approfondimenti tecnici e cartografici in fase di redazione del Piano Strutturale vigente nel Comune di Barga e degli ulteriori approfondimenti richiesti dalla Regione Toscana (contributo istruttorio).

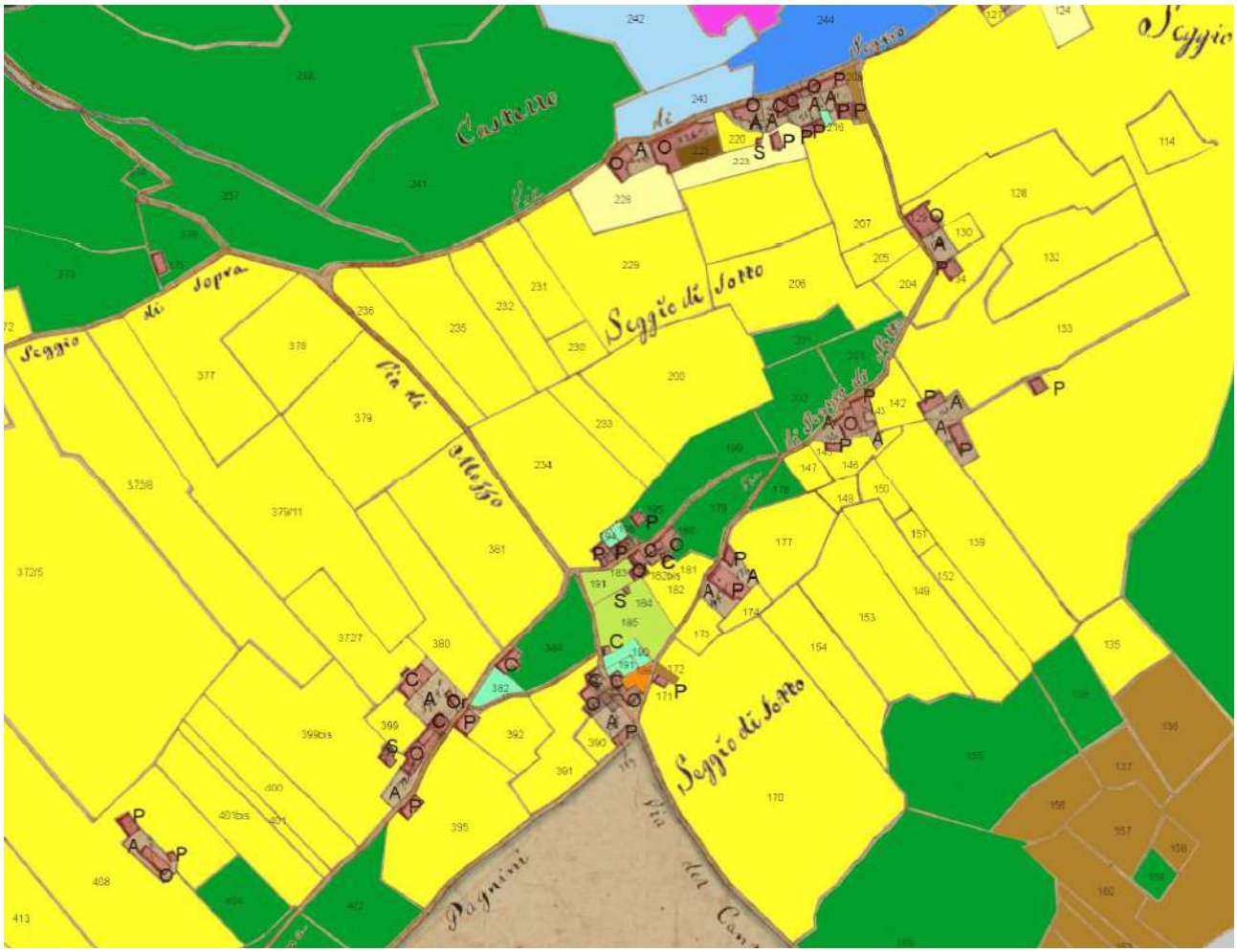

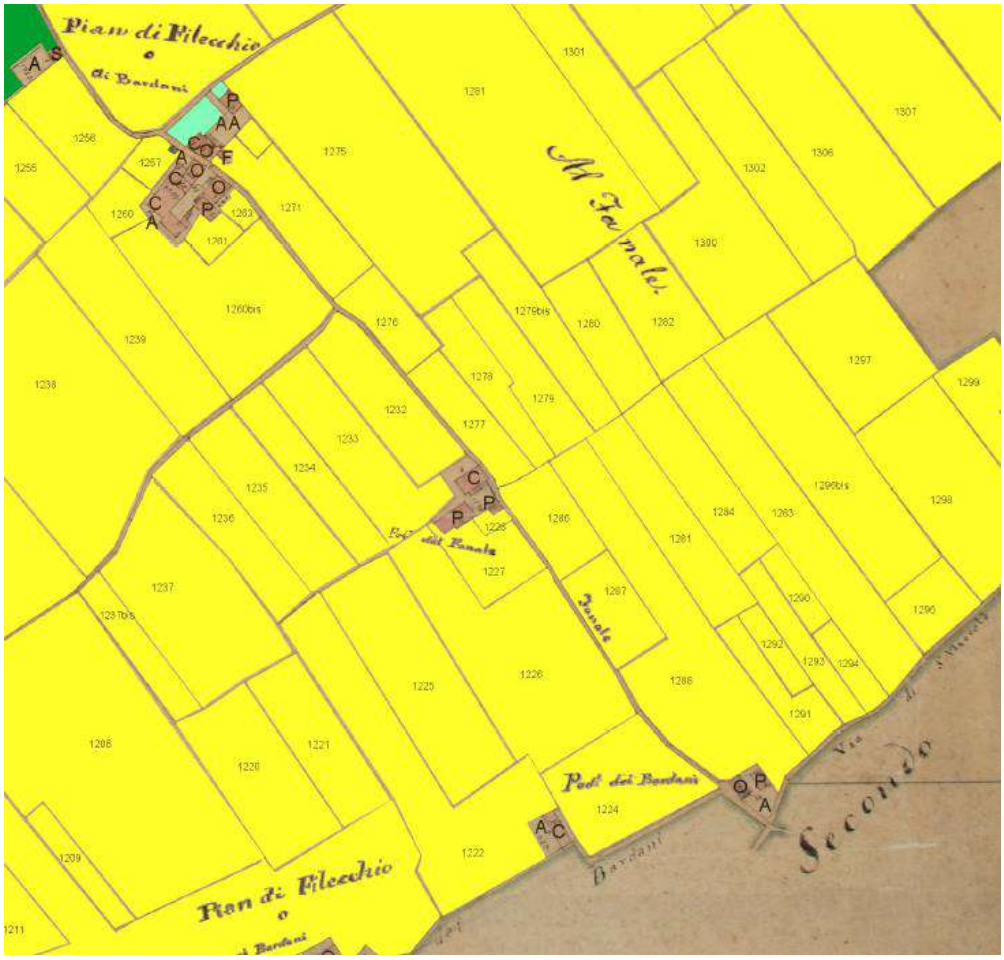

La Regione Toscana ha rilevato in particolare che la perimetrazione proposta dal Piano Strutturale Intercomunale prevede talvolta l'inserimento nel territorio urbanizzato di nuclei rurali e case sparse e che pertanto sono necessari approfondimenti e/o precisazioni della perimetrazione stessa; l'osservazione deve essere pertanto valutata alla luce degli esiti dei suddetti approfondimenti e delle valutazioni della Conferenza Paesaggistica.

In considerazione di quanto emerso con la redazione dell'Album richiesto dalla Regione Toscana e con gli approfondimenti sopradescritti l'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione con l'introduzione e la perimetrazione di un nucleo rurale/storico e la valutazione dei contenuti della controdeduzione alla precedente Osservazione n. 4.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 39 – **Prot.** n. 8510 del 23/11/2018

Richiedente: Sig.ra Battaglia Carla – Legale rappresentante Vando Battaglia Costruzioni srl

Oggetto: L'osservazione è riferita all'area ubicata in Loc. Piano di Gioviano, Via Salita e distinta al Catasto al Fg. 3 mapp. 37 e 459 che nel Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Borgo a Mozzano ha destinazione "ER2" ed è sottoposta a progetta d'area. L'area negli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale (in particolare QP_II_05b) non è "ricompresa nell'attuale delimitazione degli ambiti delle urbanizzazioni di recente formazione, ambiti delle urbanizzazioni a funzione prevalente residenziale e mista".

Controdeduzione proposta: L'area in esame risulta tuttora non edificata e pertanto la perimetrazione degli ambiti delle urbanizzazioni di recente formazione, ambiti delle urbanizzazioni a funzione prevalente residenziale e mista proposta dal Piano Strutturale Intercomunale è corretta. L'inserimento della stessa all'interno della zona "T6" in modo da conformarsi al Regolamento Urbanistico del Comune di Borgo a Mozzano non è giustificato in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014 e risulta in contrasto con i contenuti della Variante già predisposta dal Comune di Borgo a Mozzano.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 40 – **Prot.** n. 8511 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Alessandro D'Alfonso, Sig. Cardosi Claudio

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato nella frazione Filecchio ed è riferita in particolare agli immobili di proprietà degli interessati distinti al Fg. 50, mapp. 1423, 1672, 1775, 1579, 1769.

Controdeduzione proposta: Fermo restando quanto già illustrato nella controdeduzione alla precedente osservazione Rif. n. 38 in merito alla particolare conformazione storico – tipologica dell'abitato di Filecchio, è opportuno rilevare che l'osservazione riguarda fabbricati esistenti in corso di ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso in conformità alle disposizioni del Regolamento Urbanistico vigente e ai contenuti dell'Atto d'Obbligo previsto dalle disposizioni normative dello stesso Regolamento Urbanistico. Trattasi pertanto, di osservazione riferita alla disciplina del patrimonio edilizio esistente che, ferme restando le indicazioni e prescrizioni del Piano Strutturale Intercomunale, è demandata al Piano Operativo.

La richiesta di inserimento delle aree in esame (ancorché servite da opere di urbanizzazione primaria e secondaria) entro il perimetro del territorio urbanizzato di Filecchio non è motivata in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 41 – **Prot.** n. 8512 del 23/11/2018

Richiedente: Sig. Arrighi Giovanni

Oggetto: L'osservazione riguarda gli elaborati G05 e G07 delle indagini idrogeologiche e idrauliche del Piano Strutturale Intercomunale e evidenzia che nell'area distinta al Fg. 64 mapp. 487 ubicata in Loc. Pian di Marchella – Val Fegana non sono rilevabili situazioni di pericolosità geomorfologica e idraulica

Controdeduzione proposta: Il conoide ed il suo bacino di alimentazione devono essere studiati nel loro complesso, dall'apice del bacino fino alla parte terminale del conoide. Dato l'elevato numero di conoidi che sono risultati essere potenzialmente suscettibili di tale fenomeno la sede opportuna degli approfondimenti puntuali deve essere il Piano Operativo Comunale, in relazione anche alle varie trasformazioni che saranno previste.

Si sottolinea inoltre che la variante al PGRA del Bacino Appennino Settentrionale in fase di adozione ha classificato tali aree a pericolosità idraulica P2 e che il PSI ha recepito tali strati informativi (TAV. G10).

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 42 – **Prot.** n. 8513 del 23/11/2018

Richiedente: Sig.ra Moscardini Serena, Sig. Tomei Marco, Sig.ra Corsini Maria Franca

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato nella frazione Filecchio ed è riferita in particolare di terreni di proprietà degli interessati distinti al Fg. 50, mapp. 152, 93,121 che risultano "in adiacenza a strada comunale esistente… praticamente interni alla zona urbanizzata…".

Controdeduzione proposta: Fermo restando quanto già illustrato nella controdeduzione alla precente osservazione Rif. n. 38 in merito alla particolare conformazione storico – tipologica dell'abitato di Filecchio, è opportuno rilevare che le considerazioni dei proponenti non sono assolutamente riconducibili alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014; le aree in esame sono, peraltro, inedificate e già individuate con la destinazione di zona "OU – orti urbani" nel Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Barga.

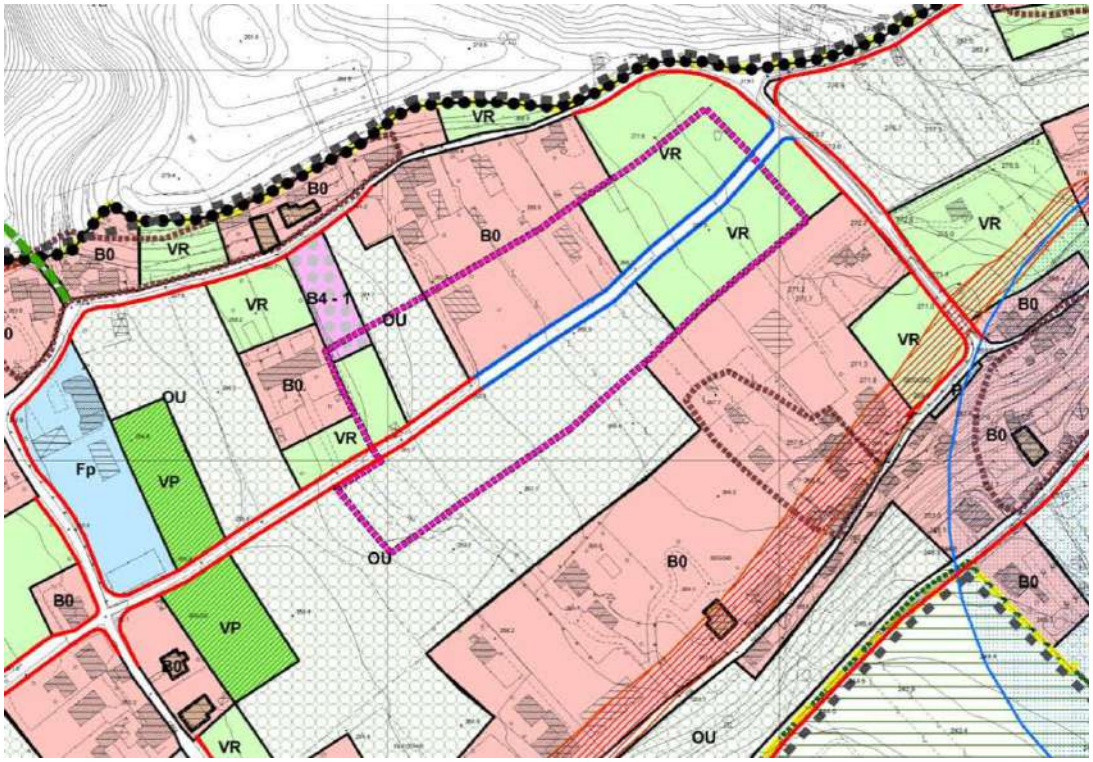

Gli approfondimenti effettuati nel rispetto di quanto richiesto dalla Regione Toscana in merito alla presenza nel "territorio urbanizzato" di case sparse e insediamenti rurali, hanno permesso di accertare l'utilizzo a scopo agricolo di diverse aree e quindi la validità della perimetrazione proposta rispetto alle disposizioni dell'art. 4 comma 5 lettera a) della L.R. n. 65/2014.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 43 – **Prot.** n. 8516 del 24/11/2018

Richiedente: Servizio Associato SUAP Comune Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli

Oggetto: L'osservazione riguarda l'identificazione dei Centri Commerciali Naturali di Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli nella cartografia e nelle disposizioni normative del Piano Strutturale Intercomunale alla luce della Delibera della Giunta Comunale di Borgo a Mozzano n. 68 del 14/06/2007 e della Delibera della Giunta Comunale di Coreglia Antelminelli n. 120 del 20/09/2008.

Controdeduzione proposta: La precisazione proposta non è in contrasto con i contenuti e gli obiettivi del Piano Strutturale Intercomunale e in particolare con le "strategie per la qualificazione del sistema produttivo" che prevedono il rafforzamento e l'integrazione dei centri commerciali naturali e della rete degli esercizi di vicinato.

L'Ufficio propone pertanto di **ACCOGLIERE** l'Osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 44 – **Prot.** n. 8517 del 24/11/2018

Richiedente: Architetti Francesco Tolomei e Paola Galli

Oggetto: I proponenti segnalano aspetti da approfondire e precisare in relazione allo Statuto del Territorio e al Patrimonio Territoriale del Comune di Bagni di Lucca sottolineando che "la presenza degli stabilimenti termali non è stata sufficientemente analizzata" e che non sono indicate nuove strutture ricettive.

Controdeduzione proposta: L'osservazione è articolata in diversi punti riguardanti in particolare l'area tra lo Stabilimento San Giovanni e il Grande Albergo, le strutture ricettive esistenti e di progetto e il piano di recupero in Loc. Campiglia. Gran parte delle considerazioni dell'osservazione derivano dal fraintendimento dei contenuti degli elaborati del Piano Strutturale Intercomunale visto che l'area tra lo Stabilimento San Giovanni e il Grande Albergo è indicata come parco storico culturale e del paesaggio in quanto interessata da vincolo monumentale (l'indicazione non è una previsione e non ha carattere conformativo), le strutture ricettive dell'elaborato QP_II_06 sono quelle oggetto di Copianificazione, il rifugio Fontana a Troghi e quello in Loc. Ospitaletto non sono indicati in quanto esistenti e non oggetto di interventi sottoposti all'esame della Conferenza di Copianificazione, la Conversione dell'area Ex Alce "verso un indirizzo turistico" è ammissibile e il Piano di Recupero in Loc. Campiglia non è indicato in quanto decaduto.

L'Ufficio propone la correzione dell'errore grafico rilevato in relazione all'elaborato QP_II_06 e l'indicazione grafica dei rifugi (per maggiore chiarezza) nell'elaborato degli itinerari turistici.

Lo sviluppo termale è obiettivo specifico del PSI e quindi non si rileva la necessità di ulteriori precisazioni.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLERE** l'Osservazione salvo le precisazioni sopradescritte.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 45 – **Prot.** n. 8518 del 24/11/2018

Richiedente: Barbuti Andrea - Amministratore unico Soc. Il Ciocco

Oggetto: Il proponente trasmette relazione tecnica descrittiva delle aree prevalentemente "boscate" già individuate con destinazione "T2 – area turistico – ricreativa/sportiva del comprensorio Il Ciocco" finalizzata a proporne il riconoscimento quale "bosco di tipo figurativo" o comunque a contestare "la veste giuridica" di bosco per la vegetazione forestale ivi presente.

Controdeduzione proposta: L'Ufficio prende atto dei contenuti della relazione tecnica e rimanda alle valutazioni della Conferenza Paesaggistica di cui all'art. 21 della Disciplina di Piano del PIT/PPR.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 46 – **Prot.** n. 8519 del 24/11/2018

Richiedente: Geom. Neri Chiara (Tecnico incaricato)

Oggetto: Il proponente segnala l'opportunità di inserire entro il perimetro del territorio urbanizzato in Loc. Giardino – Torcigliano, le aree distinte al Fg. 63 mapp. 515 e al Fg. 64 mapp. 654, 620, 401, 391, 392, 394, 383 per consentire lo sviluppo di un'attività di maneggio già esistente.

Controdeduzione proposta: L'Ufficio valutati i contenuti della L.R. n. 65/2014, viste in particolare le disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014, preso atto dello stato dei luoghi nelle aree in esame e rilevato che gli ampliamenti riferiti ad attività produttive esistenti sono ammessi e realizzabili anche al di fuori della perimetrazione del territorio urbanizzato, ritiene non necessaria la modifica cartografica richiesta pur auspicando lo sviluppo dell'attività esistente in quanto coerente con gli obiettivi e i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale.

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione per le motivazioni sopradescritte e sottolineando comunque la coerenza dello sviluppo "produttivo" oggetto della stessa con i contenuti del PSI.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 47 – **Prot.** n. 8520 del 24/11/2018

Richiedente: Sig.ra Puppa Adele

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato nella frazione Mologno ed è riferita ad un'area (Fg. 55 mapp. 279, 280) limitrofa ad area a destinazione prevalentemente produttiva esistente.

Controdeduzione proposta: Le motivazioni riportate nell'osservazione e in particolare le affermazioni secondo cui il "vincolo" proposto con la perimetrazione prevista "non consentirà di poter procedere in alcuna progettualità al di fuori di detto perimetro" e "non consentirà al cittadino, proprietario di terreni idonei alla edificazione e posizionati nelle aree urbane adiacenti a tali perimetrazioni di poter mai più richiedere alcuna edificazione per proprie esigenze e per i suoi familiari", non sono condivisibili né giustificabili in relazione ai contenuti effettivi della L.R. n. 65/2014.

Anche il fatto che l'interessata intenda richiedere al momento della stesura del Piano Operativo "l'edificazione di due fabbricati con caratteristiche costruttive all'avanguardia" non giustifica l'inserimento entro il perimetro del territorio urbanizzato così come definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014.

L'Ufficio rileva inoltre che l'area è interessata da situazioni di criticità idraulica e geomorfologica (conoide, fenomeni ruscellamento da terrazzo alluvionale Barga) e individuata come "varco" fra gli insediamenti esistenti.

In virtù delle considerazioni esposte, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 48 – **Prot.** n. 8521 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Notini Giuseppe

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato in Loc. Seggio a Filecchio ed è giustificata con considerazioni simili a quelle della precedente osservazione Rif. n. 47.

Controdeduzione proposta: Fermo restando quanto già illustrato nella controdeduzione alla precedente osservazione Rif. n. 38 in merito alla particolare conformazione storico – tipologica dell'abitato di Filecchio, le motivazioni riportate nell'osservazione e in particolare le affermazioni secondo cui il "vincolo" proposto con la perimetrazione prevista "non consentirà di poter procedere in alcuna progettualità al di fuori di detto perimetro" e "non consentirà al cittadino, proprietario di terreni idonei alla edificazione e posizionati nelle aree urbane adiacenti a tali perimetrazioni di poter mai più richiedere alcuna edificazione per proprie esigenze e per i suoi familiari", non sono condivisibili né giustificabili in relazione ai contenuti effettivi della L.R. n. 65/2014.

Anche il fatto che l'interessato intenda richiedere al momento della stesura del Piano Operativo l'edificazione di fabbricati con caratteristiche costruttive all'avanguardia adottando i criteri di Passive house, non giustifica l'inserimento entro il perimetro del territorio urbanizzato così come definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014. La richiesta di inserimento delle aree in esame entro il perimetro del territorio urbanizzato di Filecchio non è motivata in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014.

In virtù delle considerazioni esposte, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 49 – **Prot.** n. 8522 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Turicchi Pietro, Sig. Turicchi Gino

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato in Castelvecchio Pascoli (Fg. 28 mapp. 2278 p) ed è giustificata con considerazioni simili a quelle della precedente osservazione Rif. n. 47.

Controdeduzione proposta: Le motivazioni riportate nell'osservazione e in particolare le affermazioni secondo cui il "vincolo" proposto con la perimetrazione prevista "non consentirà di poter procedere in alcuna progettualità al di fuori di detto perimetro" e "non consentirà al cittadino, proprietario di terreni idonei alla edificazione e posizionati nelle aree urbane adiacenti a tali perimetrazioni di poter mai più richiedere alcuna edificazione per proprie esigenze e per i suoi familiari", non sono condivisibili né giustificabili in relazione ai contenuti effettivi della L.R. n. 65/2014.

Anche il fatto che l'interessato intenda richiedere al momento della stesura del Piano Operativo l'edificazione di fabbricati con caratteristiche costruttive all'avanguardia adottando i criteri di Passive house, non giustifica l'inserimento entro il perimetro del territorio urbanizzato così come definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014. La richiesta di inserimento delle aree in esame entro il perimetro del territorio urbanizzato non è motivata in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014.

In virtù delle considerazioni esposte, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 50 – **Prot.** n. 8523 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Biagioni Alessandro

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato in Loc. Bardani a Filecchio ed è giustificata con considerazioni simili a quelle della precedente osservazione Rif. n. 47.

Controdeduzione proposta: Fermo restando quanto già illustrato nella controdeduzione alla precedente osservazione Rif. n. 38 in merito alla particolare conformazione storico – tipologica dell'abitato di Filecchio, le motivazioni riportate nell'osservazione e in particolare le affermazioni secondo cui il "vincolo" proposto con la perimetrazione prevista "non consentirà di poter procedere in alcuna progettualità al di fuori di detto perimetro" e "non consentirà al cittadino, proprietario di terreni idonei alla edificazione e posizionati nelle aree urbane adiacenti a tali perimetrazioni di poter mai più richiedere alcuna edificazione per proprie esigenze e per i suoi familiari", non sono condivisibili né giustificabili in relazione ai contenuti effettivi della L.R. n. 65/2014.

La richiesta di inserimento delle aree in esame entro il perimetro del territorio urbanizzato di Filecchio non è motivata in relazione alle disposizioni dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014.

In virtù delle considerazioni esposte, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 51 – **Prot.** n. 8524 del 24/11/2018

Richiedente: Sig.ra Pieroni Maria Paola

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato in Castelvecchio Pascoli (Fg. 28 mapp. 386) ed è relativa ad un'area per cui l'interessata in data 15/05/2018 con specifica comunicazione trasmessa al Comune di Barga (prot.n. 8550/2018) aveva già richiesto Variante al Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Barga con eliminazione delle potenzialità edificatorie. La richiesta è giustificata con considerazioni simili a quelle della precedente osservazione Rif. n. 47.

Controdeduzione proposta: Le motivazioni riportate nell'osservazione e in particolare le affermazioni secondo cui il "vincolo" proposto con la perimetrazione prevista "non consentirà di poter procedere in alcuna progettualità al di fuori di detto perimetro" e "non consentirà al cittadino, proprietario di terreni idonei alla edificazione e posizionati nelle aree urbane adiacenti a tali perimetrazioni di poter mai più richiedere alcuna edificazione per proprie esigenze e per i suoi familiari", non sono condivisibili né giustificabili in relazione ai contenuti effettivi della L.R. n. 65/2014.

Anche la presenza delle opere di urbanizzazione primaria e il fatto che l'interessata intenda procedere alla realizzazione di un fabbricato con caratteristiche costruttive all'avanguardia adottando i criteri di Passive house, non giustificano l'inserimento entro il perimetro del territorio urbanizzato così come definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014, visto che trattasi di area totalmente inedificata, assai distante dalla perimetrazione proposta dal Piano Strutturale Intercomunale e già individuata come zona omogenea di tipo "C" nel Regolamento Urbanistico vigente nel Comune di Barga.

In virtù delle considerazioni esposte, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 52 – **Prot.** n. 8529 del 24/11/2018

Richiedente: Rappresentanti e membri Associazione "La Libellula – Gruppo per l'Ambiente Valle del Serchio"

Oggetto: L'osservazione è riferita a diversi elaborati del PSI in relazione alla disciplina dell'UTOE n. 14 sia per quanto concerne le trasformazioni ammissibili sia per valutazioni di carattere paesaggistico e ambientale. Per una più attenta disanima dei contenuti dell'Osservazione si rimanda alla valutazione della stessa.

Controdeduzione proposta:

Alla luce degli approfondimenti tecnici e dell'elaborato integrativo redatto dall'Ufficio di Piano quale contributo per la valutazione degli aspetti paesaggistici e del tema delle visuali in vista della Conferenza Paesaggistica, si propone di introdurre nella disciplina dell'UTOE precisazioni e prescrizioni volte a limitare la realizzazione di trasformazioni urbanistico-edilizie che comportino l'edificazione negli ambiti di rilevanza paesaggistica di volumi di consistenza tale da limitare la visibilità del "patrimonio collinare", degli elementi di riconosciuto valore storico-identitario e delle catene montuose dagli spazi aperti alla fruizione pubblica e in particolare dalla viabilità e dalle infrastrutture di fondovalle.

La disciplina degli interventi ammissibili e i relativi parametri urbanistici dovranno essere precisati dai Piani Operativi (PO) previa adeguata ricognizione degli insediamenti produttivi esistenti e individuazione di aree in cui prevedere la ricollocazione/delocalizzazione di quelli ubicati in sede "impropria" tenuto conto in particolare delle disposizioni del PIT/PPR.

L'Ufficio propone inoltre di accogliere parzialmente la richiesta illustrata al punto 2 (pag. 11) dell'osservazione in conformità alle controdeduzioni già proposte in particolare per quanto concerne la valutazione di impatto sanitario.

In merito alla vulnerabilità degli acquiferi si rileva invece che i criteri di attribuzione della vulnerabilità degli acquiferi sono stati definiti in base al quadro disponibile maggiormente aggiornato dal punto di vista delle conoscenze di tipo geologico e idrogeologico, quadro sicuramente più recente e dettagliato rispetto a quanto eseguito in sede di PTC.

In particolare si sottolinea che le litologie adiacenti al sito oggetto di osservazione, classificate con un grado di vulnerabilità molto elevato, sono caratterizzate dalla presenza di alluvioni da grossolane a medie molto recenti e/o attuali, collocate in corrispondenza dell'area di pertinenza del Fiume Serchio. Oltre a questo aspetto di natura litologica bisogna sottolineare che queste aree sono caratterizzate da una distanza ridotta della tavola d'acqua dal p.c. e dalla scarsa o nulla presenza di materiale di copertura, elementi fondamentali per la determinazione del grado di vulnerabilità. D'altro canto il sito oggetto di osservazione è invece collocato in corrispondenza di un terrazzo alluvionale, caratterizzato dalla presenza di materiali a granulometria mista, sciolti o parzialmente cementati, spesso caratterizzati dalla presenza rilevante di matrice fine. La tavola d'acqua è collocata a distanze sicuramente superiori rispetto al fondovalle e localmente possono essere presenti terreni di copertura.

È pertanto intuibile come a materiali caratterizzati da litologie, permeabilità e soggiacenze differenti siano fatti corrispondere differenti gradi di vulnerabilità.

Si rimarca infine che tale criterio è stato applicato sull'intero territorio oggetto di studio.

In merito alle incongruenze tra cartografie e norme si riscontra un refuso nella parte normativa che verrà modificato in questa sede.

In virtù delle considerazioni illustrate, L'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 53 – **Prot.** n. 8530 del 24/11/2018

Richiedente: Sig.ra Manuela Tomei

Oggetto: L'interessata segnala che il nucleo in Loc. Palmaia a Bagni di Lucca "non è di recente formazione ma un nucleo antico" e chiede di estendere la previsione del turismo ricettivo dell'area limitrofa "ai fini della permanenza delle persone".

Controdeduzione proposta: Per quanto concerne la tipologia del nucleo, l'Ufficio preso atto dell'effettivo stato dei luoghi propone di ACCOGLIERE l'Osservazione e di rettificare l'elaborato grafico.

Per quanto concerne invece la previsione del turismo ricettivo nell'area limitrofa, occorre rilevare che il Piano Strutturale Intercomunale non è conformativo dell'uso dei suoli e pertanto non è possibile assegnare in questa fase una destinazione specifica all'area in esame. L'osservazione non risulta inoltre adeguatamente motivata e non contiene elementi e documentazione utile per sottoporre la proposta alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 (dimensionamento, tipologia, effetti cumulativi, ecc.), né per valutare la sostenibilità e la coerenza della proposta rispetto ai contenuti del PSI.

L'occasione è da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 54 – **Prot.** n. 8531 del 24/11/2018

Richiedente: Sig.ra Santi Francesca

Oggetto: L'osservazione riguarda l'elaborato G05 avente per oggetto la pericolosità geomorfologica ai sensi del DPGR 53/R e segnala che l'area di proprietà dell'interessata ubicata in Loc. Piastroso nel Comune di Coreglia Antelminelli e distinta al Fg. 7 mapp. 191, non è interessata da fenomeni di debris – flow o trasporto solido per presenza di conoidi.

Controdeduzione proposta: Il conoide ed il suo bacino di alimentazione devono essere studiati nel loro complesso, dall'apice del bacino fino alla parte terminale del conoide. Dato l'elevato numero di conoidi che sono risultati essere potenzialmente suscettibili di tale fenomeno la sede opportuna degli approfondimenti puntuali deve essere il Piano Operativo Comunale, in relazione anche alle varie trasformazioni urbanistiche che saranno previste.

Si sottolinea inoltre che la variante al P.G.R.A. del Bacino Appennino Settentrionale in fase di adozione ha classificato tali aree a pericolosità idraulica P2 e che il PSI ha recepito tali strati informativi (TAV. G10).

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 55 – **Prot.** n. 8532 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Santi Andrea

Oggetto: L'osservazione riguarda l'elaborato G05 avente per oggetto la pericolosità geomorfologica ai sensi del DPGR 53/R e segnala che l'area di proprietà dell'interessata ubicata in Loc. Piastroso nel Comune di Coreglia Antelminelli e distinta al Fg. 7 mapp. 220, 224, non è interessata da fenomeni di debris – flow o trasporto solido per presenza di conoidi.

Controdeduzione proposta: Il conoide ed il suo bacino di alimentazione devono essere studiati nel loro complesso, dall'apice del bacino fino alla parte terminale del conoide. Dato l'elevato numero di conoidi che sono risultati essere potenzialmente suscettibili di tale fenomeno la sede opportuna degli approfondimenti puntuali deve essere il Piano Operativo Comunale, in relazione anche alle varie trasformazioni urbanistiche che saranno previste.

Si sottolinea inoltre che la variante al P.G.R.A. del Bacino Appennino Settentrionale in fase di adozione ha classificato tali aree a pericolosità idraulica P2 e che il PSI ha recepito tali strati informativi (TAV. G10).

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 56 – **Prot.** n. 8533 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Santi Roberto

Oggetto: L'osservazione riguarda l'elaborato G05 avente per oggetto la pericolosità geomorfologica ai sensi del DPGR 53/R e segnala che l'area di proprietà dell'interessata ubicata in Loc. Piastroso nel Comune di Coreglia Antelminelli e distinta al Fg. 7 mapp. 150, 254, 256, 200, non è interessata da fenomeni di debris – flow o trasporto solido per presenza di conoidi.

Controdeduzione proposta: Il conoide ed il suo bacino di alimentazione devono essere studiati nel loro complesso, dall'apice del bacino fino alla parte terminale del conoide. Dato l'elevato numero di conoidi che sono risultati essere potenzialmente suscettibili di tale fenomeno la sede opportuna degli approfondimenti puntuali deve essere il Piano Operativo Comunale, in relazione anche alle varie trasformazioni urbanistiche che saranno previste.

Si sottolinea inoltre che la variante al P.G.R.A. del Bacino Appennino Settentrionale in fase di adozione ha classificato tali aree a pericolosità idraulica P2 e che il PSI ha recepito tali strati informativi (TAV. G10).

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 57 – **Prot.** n. 8534 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Giannini Michele – Sindaco Fabbriche di Vergemoli

Oggetto: L'osservazione preso atto dell'obiettivo assunto dal Piano Strutturale Intercomunale di "valorizzare e tutelare gli aspetti ambientali e paesaggistici della valle per migliorarne la fruibilità turistica" e della presenza nel territorio di aree vincolate dal punto di vista paesaggistico e ambientale, propone l'inserimento lungo il confine con la zona della Garfagnana di una "fascia cuscinetto" in modo da separare più nettamente la zona prevalentemente industriale della Piana di Lucca, da quella di riconosciuto interesse turistico, ambientale e paesaggistico della Garfagnana. In tale zona secondo il proponente, "dovrebbero essere maggiormente salvaguardati gli aspetti legati al rispetto delle visuali da e verso le aree vincolate delle realtà confinanti in particolar modo per gli interventi di forte impatto ambientale … che costituirebbero sicuramente un forte deterrente per la presenza turistica nella zona".

Controdeduzione proposta: La proposta seppur non corredata da elaborati cartografici di riferimento e relazioni tecniche illustrative di dettaglio sembra riferita al sistema insediativo di fondovalle e in generale alle aree ubicate lungo il corso del Fiume Serchio che per un tratto costituiscono confine territoriale con i Comuni di Fabbriche di Vergemoli e Gallicano (Garfagnana); trattandosi di aree in gran parte interessate da Vincoli ex Decreto Legislativo n. 42/04 e da specifiche prescrizioni del PIT/PPR già recepite dal Piano Strutturale Intercomunale, l'Ufficio rimanda agli esiti della Conferenza Paesaggistica per eventuali integrazioni e precisazioni delle disposizioni normative.

In questa sede è opportuno sottolineare che il tema delle visuali è oggetto di specifico elaborato grafico del Piano Strutturale Intercomunale oltre che delle disposizioni normative e che l'Ufficio ha ritenuto opportuno integrare il Quadro Conoscitivo del PSI con un nuovo Elaborato che consenta di apprezzare lo stato dei luoghi e le visuali effettive verso le catene montuose e il territorio collinare percorrendo la viabilità di fondovalle. Gli interventi di nuova previsione/realizzazione dovranno a parere dell'Ufficio scrivente essere realizzati con caratteristiche tipologiche e strutturali coerenti con l'assetto insediativo consolidato e con gli aspetti paesaggistici rilevati dal PIT/PPR e con consistenza volumetrica tale da non alterare le visuali verso le colline e le catene montuose in particolare dalle principali viabilità e infrastrutture di fondovalle (strada provinciale Ludovica e linea ferroviaria, per quanto di competenza del PSI dell'Unione Comuni Media Valle del Serchio).

La disciplina degli interventi ammissibili e i relativi parametri urbanistici dovranno essere precisati dai Piani Operativi (PO) previa adeguata ricognizione degli insediamenti produttivi esistenti e individuazione di aree in cui prevedere la ricollocazione/delocalizzazione di quelli ubicati in sede "impropria" tenuto conto in particolare delle disposizioni del PIT/PPR.

L'Ufficio propone l'inserimento delle suddette precisazioni nella Disciplina di Piano del PSI come da controdeduzione alla precedente Osservazione n. 52 e pertanto l'Osservazione è da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 58 – **Prot.** n. 8535 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Giannini Michele – Sindaco Fabbriche di Vergemoli

Oggetto: L'osservazione preso atto dell'obiettivo assunto dal Piano Strutturale Intercomunale in relazione al miglioramento della qualità dell'aria e tenuto conto della "situazione sanitaria già compromessa per alcune tipologie di malattie" nell'area della Media Valle, richiede che le disposizioni del Piano Strutturale Intercomunale prevedano come obbligatoria la procedura VIS (Verifica Impatto sanitario) "pur se non previsto dalla normativa nazionale" per tutti gli interventi che comportano emissioni in atmosfera e/o nel suolo.

L'Osservazione propone di apportare al PSI le seguenti variazioni:

1. Per la valutazione delle trasformazioni previste o prevedibili, devono essere introdotti nelle norme in relazione al miglioramento della qualità dell'aria, criteri di tutela e salvaguardia specifici;
2. Il piano dovrebbe inoltre perseguire l'obiettivo di dotare maggiormente il territorio di centraline permanenti per il rilevamento della qualità dell'aria in modo da monitorare costantemente i livelli di inquinamento per poter intervenire in caso di superamento dei limiti ammissibili.

Controdeduzione proposta: Considerato che la risorsa aria è strettamente collegata alla qualità della vita e alla salute dei cittadini, e che l'area della Media Valle caratterizzata da una situazione sanitaria già compromessa per alcune tipologie di malattia, si chiede che per tutti gli interventi che comportano emissioni in atmosfera e/o nel suolo, sia obbligatoria la procedura VIS (Verifica impatto sanitario) pur se non previsto dalla normativa nazionale.

Considerando le finalità e le potenzialità riconosciute dalla normativa e dalla giurisprudenza vigente allo strumento del Piano Strutturale Intercomunale, la disciplina recepisce la necessità di corredare i progetti con la VIS così come da disposizioni di legge. Questo anche in ragione del fatto che la norma relativa al rapporto tra VIS e VIA è in fase di evoluzione e che è corretto che il Piano Strutturale non si ponga in contrasto con la stessa.

Il Piano Strutturale Intercomunale non ha invece competenze in relazione alla richiesta di incremento del numero delle centraline di monitoraggio necessarie, sebbene l'iniziativa sia ampiamente condivisibile.

L'Osservazione è da ritenersi **PARZIALMENTE ACCOLTA**

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 59 – **Prot.** n. 8536 del 24/11/2018

Richiedente: Sig.ra Alessandra Sargenti

Oggetto: L'interessata richiede il riconoscimento della destinazione turistico – ricettiva delle aree distinte al Fg. 29 mapp. 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 131, 132, 137 ubicate in Loc. Foci di Gello.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non è motivata né corredata da elaborati e/o relazioni tecniche che permettano di valutare il tipo di attività proposta, il dimensionamento delle strutture necessarie, ecc.. Il Piano Strutturale Intercomunale non è inoltre conformativo dell'uso dei suoli e pertanto non può prevedere il riconoscimento della destinazione turistico – ricettiva di una determinata area. L'Ufficio rileva, peraltro, che l'iniziativa potrebbe essere collegata a previsione già oggetto della Conferenza di Copianificazione del 28/12/2017, così come da Verbale della suddetta Conferenza e conseguenti disposizioni normative già contenuti nella Disciplina di Piano del PSI.

In virtù delle suddette considerazioni, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 60 – **Prot.** n. 8537 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Giannini Michele – Sindaco Fabbriche di Vergemoli

Oggetto: Il proponente richiede chiarimenti in merito alla "vulnerabilità degli acquiferi" nell'area posta all'interno del perimetro dello stabilimento KME in Fornaci di Barga evidenziando possibili incongruenze con la classificazione proposta dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca.

Controdeduzione proposta: I criteri di attribuzione della vulnerabilità degli acquiferi sono stati definiti in base al quadro disponibile maggiormente aggiornato dal punto di vista delle conoscenze di tipo geologico e idrogeologico, quadro sicuramente più recente e dettagliato rispetto a quanto eseguito in sede di PTC.

In particolare si sottolinea che le litologie adiacenti al sito oggetto di osservazione, classificate con un grado di vulnerabilità molto elevato, sono caratterizzate dalla presenza di alluvioni da grossolane a medie molto recenti e/o attuali, collocate in corrispondenza dell'area di pertinenza del Fiume Serchio. Oltre a questo aspetto di natura litologica bisogna sottolineare che queste aree sono caratterizzate da una distanza ridotta della tavola d'acqua dal p.c. e dalla scarsa o nulla presenza di materiale di copertura, elementi fondamentali per la determinazione del grado di vulnerabilità. D'altro canto il sito oggetto di osservazione è invece collocato in corrispondenza di un terrazzo alluvionale, caratterizzato dalla presenza di materiali a granulometria mista, sciolti o parzialmente cementati, spesso caratterizzati dalla presenza rilevante di matrice fine. La tavola d'acqua è collocata a distanze sicuramente superiori rispetto al fondovalle e localmente possono essere presenti terreni di copertura.

È pertanto intuibile come a materiali caratterizzati da litologie, permeabilità e soggiacenze differenti siano fatti corrispondere differenti gradi di vulnerabilità.

Si rimarca infine che tale criterio è stato applicato sull'intero territorio oggetto di studio.

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 61 – **Prot.** n. 8538 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Giannini Michele – Sindaco Fabbriche di Vergemoli

Oggetto: Il proponente preso atto delle criticità derivanti dalla presenza di aree produttive in ambiti fluviali sensibili o ad alto rischio idraulico e idrogeologico e della frequenza con cui si verificano fenomeni atmosferici brevi ma di notevolissima intensità che comportano l'aggravamento delle condizioni idrauliche ed idrogeologiche già ad alto rischio, richiede maggiore salvaguardia degli ambiti fluviali.

Controdeduzione proposta: Tenuto conto dei contenuti del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e della Variante PAI in corso di redazione e definizione e considerato che il procedimento di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici prevede ai sensi delle disposizioni vigenti l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale e dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, l'Ufficio ritiene non adeguatamente motivate e/o giustificabili ulteriori limitazioni, sottolineando in particolare che le disposizioni vigenti impongono la necessità di valutare adeguatamente la propensione al verificarsi di fenomeni intensi e localizzati (flash flood).

Si precisa che i contenuti del PAI sono sovraordinati a quelli degli strumenti di pianificazione così come espressamente segnalato dall'Autorità di Bacino Distrettuale e riportato per chiarezza nelle disposizioni normative della Disciplina di Piano del PSI.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 62 – **Prot.** n. 8539 del 24/11/2018

Richiedente: Arch. Francesco Rondina (tecnico incaricato)

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato di Borgo a Mozzano e in particolare all'area distinta al Fg. 20 mapp. 1148, 52, 1147, 1027, 379, adiacente il comparto PEEP in Loc. Tombeto e contornata da diversi edifici, viabilità, parcheggi pubblici, attività ricettive (ristorante). Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata le essenze arboree ivi presenti sono dovute a proliferazione spontanea di ceppaie di robinia e di rovi di vario genere che non hanno alcun interesse paesaggistico.

Controdeduzione proposta: Tenuto conto dell'ubicazione dell'area in esame, dello stato dei luoghi e della modesta rettifica proposta per l'inserimento della stessa nel territorio urbanizzato, l'Ufficio propone di **ACCOGLIERE** l'osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 63 – **Prot.** n. 8540 del 24/11/2018

Richiedente: Arch. Francesco Rondina (tecnico incaricato)

Oggetto: L'osservazione ripropone i contenuti del contributo già pervenuto in fase di formazione del Piano Strutturale Intercomunale e relativo alla previsione di una zona a destinazione turistico – ricettiva in Loc. Crasciana nel Comune di Bagni di Lucca che consenta la realizzazione previa approvazione di un Piano Attuativo di Iniziativa Privata di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuove strutture ricettive costituite da "padiglioni" sospesi.

Controdeduzione proposta: Data la particolare fattispecie dell'intervento proposto che prevede in parte il recupero e la valorizzazione dell'esistente e in parte la realizzazione di nuove volumetrie per attività di carattere turistico – ricettivo, l'Ufficio valutati i contenuti dell'art. 25 della L.R. n. 65/2014 ritiene non necessario richiedere in questa fase la convocazione di nuova Conferenza di Copianificazione. Rilevata inoltre la coerenza dell'iniziativa proposta con gli obiettivi di valorizzazione turistico – ricettiva del territorio riportati nel PSI, l'Ufficio ritiene opportuno rinviare la disciplina degli interventi ammissibili alla stesura del Piano Operativo del Comune di Bagni di Lucca e pertanto propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 64 – **Prot.** n. 8541 del 24/11/2018

Richiedente: Arch. Francesco Rondina (tecnico incaricato)

Oggetto: L'osservazione riguarda interventi che la Società Agricola "Podere Ai Biagi" intende proporre a San Pietro in Campo nel Comune di Barga per l'avvio di un'attività di "fattoria sociale e didattica".

Controdeduzione proposta: Gli interventi di riqualificazione della proprietà con il recupero e la razionalizzazione dei volumi esistenti e la dotazione di nuove attrezzature di carattere anche temporaneo comunque funzionali agli obiettivi proposti attraverso il ricorso ad un Piano attuativo non sono in contrasto con i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale. La stessa osservazione, del resto, fa riferimento al recepimento "in sede di Piano Operativo" di programmi tesi alla realizzazione di interventi di riqualificazione ed eventuale incremento volumetrico nel settore dell'edilizia sociale e agricola e all'ammissibilità nell'area "al di fuori del perimetro urbanizzato di tutte quelle attività previste dalla vigente normativa regionale sulle zone agricole".

L'Osservazione è pertanto da ritenersi **NON PERTINENTE**.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 65 – **Prot.** n. 8542 del 24/11/2018 vedi n. 26

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 66 – **Prot.** n. 8543 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Bertolacci Loreno

Oggetto: L'osservazione riguarda le aree identificate con la sigla "I4*" negli elaborati delle indagini idrogeologiche e idrauliche del Piano Strutturale Intercomunale; pur riconoscendo la situazione di rischio idraulico segnalata, l'interessato ritiene che gli approfondimenti specialistici debbano essere effettuati dagli Enti e non dai cittadini proprietari delle aree in esame.

Controdeduzione proposta: L'indicazione I4* e la perimetrazione delle aree interessate sono legate alla ricognizione di eventi alluvionali recenti (che sono confermati dai contenuti dell'osservazione) che al momento della stesura delle Indagini Geologiche e idrauliche non trovavano alcun riscontro nella cartografia del PAI e del PGRA tanto che il PSI prevedeva espressamente l'approfondimento degli studi e delle verifiche idrauliche necessarie per la precisazione del perimetro e delle relative disposizioni normative in fase successiva. Per non limitare eventuali trasformazioni urbanistico – edilizie nelle more dei suddetti approfondimenti era stata prevista la possibile redazione degli stessi anche da parte di soggetti interessati alla realizzazione di interventi edilizi; in fase di esame del PSI, l'Autorità di Bacino ha evidenziato l'opportunità di estendere la perimetrazione proposta e di introdurre una sorta di misura di salvaguardia (con effettiva limitazione delle opere realizzabili) almeno fino alla definitiva stesura della Variante PAI di adeguamento al PGRA che comunque è da considerarsi prevalente rispetto alle indicazioni e prescrizioni del PSI.

La perimetrazione dell'area indicata come I4* è stata definita, su richiesta dei tecnici dell'Autorità di Bacino, sulla base delle indicazioni degli uffici tecnici comunali i quali al momento degli eventi alluvionali recepirono e cartografarono i perimetri suddetti. Le aree perimetrate in sede di PSI sono state poi ampliate dall'Autorità di Bacino esclusivamente sulla scorta di considerazioni di tipo morfologico. Per la prosecuzione dell'iter del PSI l'Ufficio del Genio Civile ha richiesto che tali ampliamenti delle perimetrazioni venissero recepiti.

Per apportare qualunque modifica a tali areali non si potrà prescindere da uno studio idraulico di dettaglio da svolgersi su tutto il bacino e che ne ricostruisca e ne aggiorni sia le caratteristiche idrologiche, sia le geometrie e le sezioni dell'asta e gli eventuali fenomeni di trasporto solido. In tale contesto sarà possibile pertanto tenere conto delle eventuali migliorie apportate dagli interventi realizzati riscostruendo un modello bidimensionale che verifichi puntualmente gli areali di eventuale esondazione.

La sede opportuna di questi approfondimenti puntuali è il PO, anche in relazione alle varie trasformazioni urbanistiche che saranno previste.

In questa sede è opportuno sottolineare che la variante al P.G.R.A. del Bacino Appennino Settentrionale in fase di adozione ha classificato tali aree a pericolosità idraulica P3 e che il PSI ha recepito tali strati informativi (TAV. G10).

In virtù di quanto sopra, l'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 67 – **Prot.** n. 8544 del 24/11/2018

Richiedente: Sig. Lucchesi Pietro (Collegio Geometri Provincia di Lucca) e Sig. Bertolacci Loreno

Oggetto: L'osservazione ripropone integralmente i contenuti dell'osservazione n. 26 (e n. 34, n. 65) pervenute con Prot. n. 8487del 23/11/2018 (e n. 8504 del 23/11/2018, n. 8542 del 24/11/2018). Per l'illustrazione dei contenuti e la relativa controdeduzione si rimanda all'osservazione n. 26.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 68 – **Prot.** n. 8547 del 24/11/2018

Richiedente: Sig.ra Parducci Elena

Oggetto: L'interessata richiede l'eliminazione del terreno edificabile distinto al Fg. 68 mapp. 420, 315 in Loc. Dinucci a Monsagrati.

Controdeduzione proposta: Considerato che il Piano Strutturale Intercomunale non è conformativo dell'uso dei suoli e che l'inserimento di un'area entro il perimetro del territorio urbanizzato non ne determina necessariamente l'edificabilità, l'Ufficio rileva che l'osservazione in esame è da ritenersi **NON PERTINENTE**; la richiesta dovrà essere valutata al momento della stesura del Piano Operativo del Comune di Pescaglia.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 69 – **Prot.** n. 8548 del 26/11/2018

Richiedente: Sig.ra Barsotti Silvio

Oggetto: L'interessato rileva che i fabbricati di proprietà non sono rappresentati nella cartografia ancorchè esistenti alla data di impianto del Nuovo Catasto (1942) e che nell'UTOE n. 28 non è prevista "nessuna SUL di nuova edificazione turistico ricettiva" in Loc. Foce di Pescaglia. Viene proposta la realizzazione di una zona di accoglienza, soggiorno e prime necessità dei turisti per una superficie di circa 500 mq.

Controdeduzione proposta: La mancata indicazione di uno o più edifici sulla cartografia del PSI non è determinante in relazione alla loro effettiva esistenza e legittimità. Qualora poi gli stessi siano utilizzati per attività di carattere turistico – ricettivo non si rendono necessarie modifiche e integrazioni degli elaborati e delle Disposizioni Normative del PSI visto che gli interventi di realizzazione di zona accoglienza e soggiorno per turisti si configurano come ampliamento di insediamento "produttivo" esistente e non si rendono necessari né la convocazione di nuova Conferenza di Copianificazione (art. 25 L.R. n. 65/2014) né l'inserimento del dimensionamento indicato nella tabella della scheda descrittiva dell'UTOE di riferimento.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 70 – **Prot.** n. 8549 del 26/11/2018

Richiedente: Sig. Agostini Luigi

Oggetto: L'interessato richiede l'inserimento dell'area di proprietà in parte in zona in cui sia possibile realizzare opere pertinenziali alla civile abitazione e in parte in zona agricola.

Controdeduzione proposta: Considerato che il Piano Strutturale Intercomunale non è conformativo dell'uso dei suoli e che l'inserimento di un'area entro il perimetro del territorio urbanizzato non ne determina necessariamente l'edificabilità, l'Ufficio rileva che l'osservazione in esame è da ritenersi **NON PERTINENTE**; la richiesta dovrà essere valutata al momento della stesura del Piano Operativo del Comune di Pescaglia.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 71 – **Prot.** n. 8550 del 26/11/2018

Richiedente: Sig.ra Agostini Cinzia

Oggetto: L'interessata richiede l'inserimento dell'area di proprietà in parte in zona in cui sia possibile realizzare opere pertinenziali alla civile abitazione e in parte in zona agricola.

Controdeduzione proposta: Considerato che il Piano Strutturale Intercomunale non è conformativo dell'uso dei suoli e che l'inserimento di un'area entro il perimetro del territorio urbanizzato non ne determina necessariamente l'edificabilità, l'Ufficio rileva che l'osservazione in esame è da ritenersi **NON PERTINENTE**; la richiesta dovrà essere valutata al momento della stesura del Piano Operativo del Comune di Pescaglia.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 72 (e n. 73) – **Prot.** n. 8552 (e n. 8553) del 26/11/2018

Richiedente: Sig. Mori Paolo – Legale Rappresentante e Amministratore Unico Soc. Autocarrozzeria Mologno srl

Oggetto: L'osservazione riguarda la perimetrazione del territorio urbanizzato nella frazione Mologno ed è riferita ad un'area (Fg. 35 mapp. 282, 938) individuata come "varco", limitrofa ad area a destinazione prevalentemente produttiva esistente.

Controdeduzione proposta: Le motivazioni riportate nell'osservazione e in particolare le affermazioni secondo cui il "vincolo" proposto con la perimetrazione prevista "non consentirà di poter procedere in alcuna progettualità al di fuori di detto perimetro" e "non consentirà al cittadino, proprietario di terreni idonei alla edificazione e posizionati nelle aree urbane adiacenti a tali perimetrazioni di poter mai più richiedere alcuna edificazione per proprie esigenze come in questo caso di carattere produttivo", non sono condivisibili né giustificabili in relazione ai contenuti effettivi della L.R. n. 65/2014.

Anche il fatto che l'interessato intenda richiedere al momento della stesura del Piano Operativo "l'edificazione di un fabbricato ad uso artigianale a completamento dell'attività….." non giustifica l'inserimento entro il perimetro del territorio urbanizzato così come definito ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014.

La realizzazione di interventi di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti è, inoltre, ammissibile anche in aree esterne alla perimetrazione.

L'Ufficio propone, pertanto, di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 73 – **Prot.** n. 8553 del 26/11/2018 vedi n. 72

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 74 – **Prot.** n. 8554 del 26/11/2018

Richiedente: Sig.ra Biagiotti Laura – Legale Rappresentante Soc. F.lli Turicchi

Oggetto: L'osservazione è riferita all'area dell'impianto di frantumazione e lavorazione inerti di proprietà della Società, ubicato in Loc. Pedona a Ponte all'Ania ed è articolata in due specifiche richieste: riconoscimento dell'insediamento quale "insediamento consolidato" ai sensi dell'art. 60 della Disciplina di Piano del PTC della Provincia di Lucca e inserimento nella perimetrazione del "territorio urbanizzato" con contestuale variazione della tabella di dimensionamento dell'UTOE.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non può essere accolta in quanto ha per oggetto argomenti non strettamente riconducibili ai contenuti del Piano Strutturale Intercomunale e alle disposizioni vigenti.

Il riconoscimento degli "insediamenti consolidati" è subordinato all'Intesa descritta all'art. 60 della Disciplina di Piano del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia di Lucca; nel Piano Strutturale Intercomunale e in particolare nel Quadro Conoscitivo dello stesso potrebbero eventualmente essere introdotti elaborati e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'insediamento consolidato (insediamenti non delocalizzabili e suscettibili di messa in sicurezza idraulica). In questo senso, l'Ufficio ritiene che gli elaborati già prodotti siano esaustivi, tenuto conto in particolare di quanto già sottoposto alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014.

E' doveroso tuttavia rilevare che l'Autorità di Bacino Distrettuale ha segnalato perplessità in merito ai contenuti della suddetta documentazione e alla disciplina conseguentemente proposta; tutti gli interventi di spostamento dei manufatti, allontanamento dal corso d'acqua e riqualificazione/rinaturalizzazione delle fasce fluviali restano subordinati alla verifica di conformità e coerenza con il PAI vigente.

In occasione della Conferenza Programmatica convocata dalla Regione Toscana per valutare la Variante PAI di adeguamento al P.G.R.A. è stato deciso di istituire una sorta di "Tavolo tecnico" per la valutazione della situazione dei diversi impianti di frantumazione e lavorazione inerti ubicati lungo il corso del Fiume Serchio. Gli esiti della suddetta concertazione potrebbero determinare la revisione dei contenuti del Piano di Gestione delle Acque, del PAI e/o di altri strumenti urbanistici e di gestione del territorio che potranno essere recepiti dal PSI o nei Piani Operativi.

L'inserimento dell'insediamento produttivo entro il perimetro del territorio urbanizzato non risponde ai contenuti dell'art. 4 della L.R. n. 65/2014; il riconoscimento delle attività esistenti e il potenziamento del comparto sono stati per questo oggetto della Conferenza di Copianificazione: gli interventi proposti risultano sostenibili e di interesse "strategico" alle condizioni e nei limiti indicati nel verbale della suddetta Conferenza e nella Disciplina di Piano.

L'Ufficio propone pertanto di **NON ACCOGLIERE** l'osservazione proposta.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 75 – **Prot.** n. 8555 del 26/11/2018

Richiedente: Arch. Piero Del Checcolo

Oggetto: L'osservazione è riferita a diversi temi anche non direttamente attinenti la stesura e i contenuti del Piano Strutturale Intercomunale (es. incentivi e riduzioni tariffarie per il commercio e il superamento della crisi economica); le considerazioni riguardano in particolare i criteri di perimetrazione del territorio urbanizzato, il tema delle visuali paesaggistiche delle aree fluviali, il comparto produttivo KME, la necessità di tutelare gli edifici di interesse storico – culturale e tipologico, la disciplina del territorio rurale. Per una più attenta disamina dei contenuti dell'osservazione si rimanda alla stessa.

Controdeduzione proposta: L'osservazione è talvolta molto generica e non richiede la modifica e/o l'integrazione di specifici elaborati del PSI; in relazione ai diversi temi affrontati e tenuto conto degli approfondimenti eseguiti anche a seguito del contributo istruttorio trasmesso dalla Regione Toscana, l'Ufficio ritiene che la perimetrazione del territorio urbanizzato sia coerente e conforme con le disposizioni della L.R. n. 65/2014 e manifesta fin da ora la disponibilità a recepire le eventuali indicazioni che dovessero emergere in occasione della Conferenza Paesaggistica sia in relazione al tema delle visuali, sia in relazione alla stessa disciplina del territorio urbanizzato e del territorio rurale, sia ai fini della tutela degli edifici di interesse storico – culturale e tipologico al fine di garantire una maggiore rispondenza ai contenuti del PIT/PPR e agli stessi obiettivi del PSI (che non risultano in contrasto con parte delle considerazioni illustrate nell'osservazione).

Le integrazioni agli elaborati del Quadro Conoscitivo già proposte in questa fase (come da controdeduzioni a precedenti osservazioni) o redatti in fase successiva e recepiti nel PSI con le procedure dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014 hanno lo scopo di consentire l'apprezzamento più dettagliato possibile degli aspetti paesaggistici e delle visuali di maggiore interesse in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio in esame.

I suddetti elaborati potranno essere ulteriormente integrati in fase di stesura dei Piani Operativi ai fini della precisazione dei parametri urbanistici caratterizzanti i diversi tipi di interventi ammissibili; il Piano Strutturale Intercomunale non è conformativo dell'uso dei suoli e pertanto si ritiene che in questa fase non possano essere stabiliti parametri urbanistici riferiti a singole aree (es altezza manufatti a destinazione produttiva e non).

Per una più esaustiva valutazione del tema delle visuali e degli aspetti paesaggistici si rimanda a quanto illustrato nella controdeduzione all'Osservazione n. 52 e n. 57.

Fermo restando la validità dell'osservazione quale contributo per una maggiore precisazione dei contenuti del PSI, l'Ufficio ritiene che la stessa **NON** possa ESSERE **ACCOLTA** così come formulata in quanto non espressamente PERTINENTE ai contenuti degli elaborati del PSI.

Si sottolinea inoltre che parte delle valutazioni sono state recepite quali controdeduzioni alle precedenti osservazioni.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 76 – **Prot.** n. 8556 del 26/11/2018

Richiedente: Arch. Patrizia Stranieri – Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca

Oggetto: L'osservazione si configura quale contributo finalizzato al miglioramento dei contenuti del PSI ed è motivata dal riconoscimento dei corsi d'acqua quali elementi fondanti della struttura territoriale. L'osservazione, tenuto conto anche dei contenuti del PTT/PPR, propone l'introduzione nella Disciplina di Piano di:

- prescrizioni finalizzate all'individuazione in fase di stesura dei PO di ubicazioni in cui delocalizzare gli insediamenti produttivi già esistenti in aree vincolate;
- precisazioni in merito al valore ricognitivo degli elaborati descrittivi dei vincoli paesaggistici (Elaborato 7B PIT/PPR);
- integrazioni sul tema delle visuali panoramiche (punto A3, B1, B2, B3), sulla tutela del verde residuo nel territorio urbanizzato (punto A4) e sui procedimenti di bonifica ambientale (punto B4).

Controdeduzione proposta: Fermi restando i contenuti delle controdeduzioni già proposte per le osservazioni n. 52, n. 57 e n. 5, si ritiene opportuno precisare che le integrazioni agli elaborati del Quadro Conoscitivo già proposte in questa fase (come da controdeduzioni a precedenti osservazioni) o redatti in fase successiva e recepiti nel PSI con le procedure dell'art. 21 della L.R. n. 65/2014 hanno lo scopo di consentire l'apprezzamento più dettagliato possibile degli aspetti paesaggistici e delle visuali di maggiore interesse in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio in esame.

I suddetti elaborati potranno essere ulteriormente integrati in fase di stesura dei Piani Operativi ai fini della precisazione dei parametri urbanistici caratterizzanti i diversi tipi di interventi ammissibili; il Piano Strutturale Intercomunale non è conformativo dell'uso dei suoli e pertanto si ritiene che in questa fase non possano essere stabiliti parametri urbanistici riferiti a singole aree (es altezza manufatti a destinazione produttiva e non).

In virtù di quanto sopra, l'Ufficio propone di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 77 – **Prot.** n. 8568 del 26/11/2018

Richiedente: Sig.ra Martinelli Tiziana

Oggetto: L'osservazione è riferita ad aree identificate come "prevalentemente coperte da boschi" e in piccola parte come "aree agricole dei margini del fondovalle" ubicate in Loc. Ai Fini, Bagni di Lucca in cui è intenzione della proprietà realizzare una struttura turistico – ricettiva con casette in legno ad uso campeggio.

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta adeguatamente motivata e non contiene elementi e documentazione utile per sottoporre la proposta alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 (dimensionamento, tipologia, effetti cumulativi, ecc.), né per valutare la sostenibilità e la coerenza della proposta rispetto ai contenuti del PSI. Il Piano Strutturale non è comunque conformativo dell'uso dei suoli e pertanto non è possibile assegnare in questa fase una destinazione specifica all'area in esame.

L'Ufficio propone di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 78 – **Prot.** n. 8598 /2018 – fuori termine (pervenuta Comune Pescaglia prot. n. 8839 del 24/11/2018)

Richiedente: Sig. Poli Silvano

Oggetto: L'osservazione è riferita alla pericolosità geomorfologica delle aree distinte al Fg. 63 mapp. 20, 21 in Loc. Loppeglia e segnala incongruenze fra la cartografia del Piano Assetto Idrogeologico e i contenuti delle Indagini Idrogeologiche e idrauliche del Piano strutturale Intercomunale

Controdeduzione proposta: Da verifiche effettuate è risultato che lo strato informativo fornito dall'Autorità di Bacino conteneva un codice riguardante l'area in questione corrispondente a frana attiva. Interpellati i tecnici dell'Autorità di Bacino è stato accertato che tale frana è stata declassificata da frana attiva a frana quiescente, come riportato nelle cartografie di norma.

In questa sede si provvede pertanto a modificare i contenuti della carta G05 e renderli conformi a quelli del Piano di Bacino.

L'Ufficio propone, pertanto, di **ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 79 – **Prot.** n. 8551 del 26/11/2018

Richiedente: Sig.ra Papi Daniela, Sig. Mordini Leonardo

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato della frazione Albiano nel Comune di Barga (Fg. 29 mapp. 528, 1438, 1180) e giustificata con la necessità di completare interventi già oggetto di un Piano di Lottizzazione Convenzionato.

Controdeduzione proposta: Viste le misure di salvaguardia riportate all'art. 35 della Disciplina di Piano del PSI, il completamento di interventi già previsti dal Piano di Lottizzazione convenzionato è indipendente dall'inserimento delle aree in esame entro il perimetro del territorio urbanizzato.

Fermo restando quanto sopra, l'Ufficio valutato lo stato dei luoghi e tenuto conto delle disposizioni dell'art. 4 comma 3 e 4 della L.R. n. 65/2014, ritiene che l'osservazione possa essere accolta in parte.

L'Ufficio propone, pertanto, di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame.

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 80 – **Prot.** n. 8525 del 24/11/2018

Richiedente: Sig.ra Stefani Moreno

Oggetto: L'osservazione è riferita alla perimetrazione del territorio urbanizzato della frazione Ponte all'Ania nel Comune di Barga (Fg. 519 mapp. 257, 259, 261).

Controdeduzione proposta: L'Osservazione in esame risulta assolutamente non motivata alla luce delle disposizioni dell'art. 4 comma 3 e 4 della L.R. n. 65/2014 e interessa un'area già oggetto di valutazioni al momento della stesura degli approfondimenti tecnici redatti dall'Area Assetto del Territorio del Comune di Barga ai fini della Deperimetrazione dell'area di pertinenza fluviale del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca.

L'Ufficio propone, pertanto, di **NON ACCOGLIERE** l'Osservazione in esame

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Osservazione n. 81 – **Prot.** n. 8411 del 22/11/2018

Richiedente: Sig.ra Unti Paola

Oggetto: L'osservazione è riferita all'area distinta al Fg. 98 mapp. 411, 412 in Loc. Corsena, Bagni di Lucca ed è finalizzata allo sviluppo turistico del territorio (attività turistico ricettiva con casette in legno).

Controdeduzione proposta: L'osservazione non risulta adeguatamente motivata e non contiene elementi e documentazione utile per sottoporre la proposta alla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014 (dimensionamento, tipologia, effetti cumulativi, ecc.), né per valutare la sostenibilità e la coerenza della proposta rispetto ai contenuti del PSI. Il Piano Strutturale non è comunque conformativo dell'uso dei suoli e pertanto non è possibile assegnare in questa fase una destinazione specifica all'area in esame posta al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato.

L'Ufficio propone, pertanto, di **ACCOGLIERE PARZIALMENTE** l'Osservazione in esame.